

## ALLEGATO TECNICO

“Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) di cui all’art. 27 bis del D.Lgs. 152/06 relativo al progetto “Ampliamento discarica di rifiuti non pericolosi in località Sant’Agata mediante il recupero dell’area di discarica di rifiuti inerti e gessi del polo ceramico di Civita Castellana”

### SEZIONE 4

#### PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

**Direzione:** POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

**Area:**

## DETERMINAZIONE

N. G12656 del 24/09/2019

Proposta n. 16461 del 24/09/2019

**Oggetto:**

Ampliamento discarica di rifiuti non pericolosi in località Sant'Agata mediante il recupero dell'area di discarica di rifiuti inerti e gessi del polo ceramico di Civita Castellana – Società Ecosantagata srl – progetto 77/2017

**Proponente:**

Estensore

FELICI CRISTINA

Responsabile del procedimento

TOSINI FLAMINIA GR 29 00

Responsabile dell' Area

Direttore Regionale

F. TOSINI

Protocollo Invio

Firma di Concerto

Oggetto: Ampliamento discarica di rifiuti non pericolosi in località Sant'Agata mediante il recupero dell'area di discarica di rifiuti inerti e gessi del polo ceramico di Civita Castellana – Società Ecosantagata srl – progetto 77/2017

## IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento regionale del 06 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche;

VISTA la Legge regionale del 20 novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche;

VISTA la D.G.R. n. 615 del 03/10/2017, che ha introdotto delle modifiche al Regolamento Regionale 06/09/2002 n.1 “Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale e s.m.i.”;

VISTA la D.G.R. n. 714 del 03/11/2017 con la quale è stato affidato l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti alla Dott.ssa Flaminia Tosini;

VISTA la Direttiva del Segretariato Generale prot.n. 0561137 del 06/11/2017 “Rimodulazione delle Direzioni Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti e Capitale Naturale, Parchi e Aree protette”;

VISTO l'atto di organizzazione n. G15349 del 13/11/2017;

VISTA la Direttiva 2008/98/CE contenente misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendogli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia;

VISTA la Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”;

VISTA la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 dicembre 2011 concernente la Valutazione dell'Impatto Ambientale di determinati progetti pubblici e privati

VISTA la direttiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la Valutazione di Impatto Ambientale di determinati progetti pubblici e privati

VISTA la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 “Relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;

VISTA la Direttiva 2014/1357/CE

VISTA la Direttiva 2014/955/CE

VISTO il Regolamento UE 2017/997

VISTA la comunicazione della UE sulla classificazione dei rifiuti del 9/4/2018

VISTO il D.Lgs. 36/2003

VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

VISTO il D.M. del 29/01/2007 “Linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell’allegato I del D.Lgs. 59/05, ora allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.”;

VISTO il D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014, “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)” di modifica del D.Lgs. 152/2006 ed in particolare l’art. 26, comma 1 che ha sostituito l’Allegato VIII alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 104 di attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014

VISTA la L.R. n. 27 del 09/07/1998, “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti” e s.m.i.;

VISTO il Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio, approvato con Deliberazione Consiliare n.14 del 18/01/2012 e modificato con Deliberazione Consiliare n. 8 del 24/07/2013;

VISTA la Legge Regionale 16/12/2011, n. 16, “Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili”;

VISTA la DGR 132 del 27/2/2018 avente ad oggetto “Disposizioni operative per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale a seguito delle modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 introdotte dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104”

VISTE le Direttive 849/2018/UE, 850/2018/UE, 851/2918/UE, 852/2018/UE

VISTA la Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Ciò premesso

VISTA l’istanza della società Ecosantagata srl presentata il 14/12/2017 presentata per la procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell’art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 avente ad oggetto “Ampliamento discarica di rifiuti non pericolosi in località Sant’Agata mediante il recupero dell’area di discarica di rifiuti inerti e gessi del polo ceramico di Civita Castellana;

PRESO ATTO che l’intervento in progetto è risultato sottoposto a V.I.A. in quanto ricade nella categoria progettuale di cui al punto p dell’allegato III alla parte II nonché al punto 5. 4 dell’allegato VIII del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i

CONSIDERATO CHE:

- L'Area VIA della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti:
  - Con prot.n. 40094 del 24/01/2018 è stata inviata comunicazione a norma dell'art. 27-bis commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i a a tutti gli enti.;
  - Con prot.n. 113764 del 1/3/2018 è stata inviata comunicazione in riferimento al comma 4 dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in merito alla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e);
- Si sono svolte tre sedute di conferenze dei servizi:
  - - I° seduta 14 giugno 2018 convocata con nota prot. n. U0301885 del 23 maggio 2018:
  - - II° seduta 6 novembre 2018 convocata con nota prot. n. U 635425 del 15-10-2018:
  - - III seduta 15 maggio 2019 convocata con nota prot. 301658 del 16/4/2019

TENUTO CONTO dello Studio di Impatto Ambientale e della documentazione progettuale relativa alle schede AIA, al PMeC, nonché delle integrazioni ed approfondimenti forniti dal proponente, ai sensi del comma 3 e del comma 5 dell'art. 27-bis del D.lgs. 152/2006, nonché di quelli acquisiti nel corso della Conferenza di Servizi, costituenti parte integrante e sostanziale della documentazione progettuale stessa,;

PRESO INOLTRE ATTO:

- dei Verbali delle riunioni della Conferenza di Servizi e dei relativi Allegati, nonché di tutti i pareri pervenuti

VISTA la determinazione G12269 del 17/9/2019 con la quale è stato emessa valutazione ambientale positiva con prescrizioni

VISTA la relazione istruttoria allegata

VISTO il Disciplinare Tecnico allegato

RITENUTO di dover procedere all'emissione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale che confluirà nel PAUR

## **D E T E R M I N A**

### **All'interno del procedimento di cui all'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006**

Per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 1) approvare la realizzazione dell'intervento sito in comune di Civita Castellana, consistente Ampliamento discarica di rifiuti non pericolosi in località Sant'Agata mediante il recupero dell'area di discarica di rifiuti inerti e gessi del polo ceramico di Civita Castellana"
- 2) dare atto che il progetto presentato e approvato è quello di cui agli elaborati che sono riportati nella sezione I dell'allegato tecnico al PAUR
- 3) Prendere atto della allegata "Relazione Istruttoria" e dell'Allegato Tecnico
- 4) di prescrivere al gestore dell'impianto di osservare le condizioni tutte richiamante nella relazione istruttoria e nell'allegato tecnico allegato alla presente

- 5) di subordinare l'efficacia del presente atto alla presentazione, come previsto dalla DGR 239/2009, la presentazione di garanzie finanziarie per le attività di recupero la cui quantificazione è legata alle comunicazioni previste nell'allegato tecnico
- 6) autorizzare l'esercizio della discarica successivamente alla presa d'atto e previa presentazione delle garanzie finanziarie di cui alla DGR 239/2009
- 7) Dare atto che il PMeC è quello riportato nell'allegato 5 al PAUR
- 8) Che ARPA provveda a quanto stabilito dall'art. 29 decies comma 3 e 29 sexies comma ter del D.Lgs. 15272006

di trasmettere la presente determinazione al proponente, al Comune di Civita Castellana, alla Provincia di Viterbo e all'Arpa Lazio;

di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web.

Il Direttore  
Ing. Flaminia Tosini

Copia

DIREZIONE REGIONALE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

AREA AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI

Progetto	Ampliamento discarica di rifiuti non pericolosi in località Sant'Agata mediante il recupero dell'area di discarica di rifiuti inerti e gessi del polo ceramico di Civita Castellana
Proponente	Ecosantagata srl
Ubicazione	Provincia di Viterbo Comune di Civita Castellana Loc. Valle Morelle – Sant'Agata

ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA  
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

	<p>IL DIRETTORE</p> <p>Ing. Flaminia Tosini _____</p> <p>Data: 10/09/2019</p>
--	---

La Società ECOSANTAGATA srl in data 14/12/2017 ha presentato istanza di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Come previsto dall'art. 23, comma 1, parte II del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i., nella medesima data del 14/12/2017 la Società proponente Ecosantagata srl ha effettuato il deposito presso l'Area V.I.A., di copia degli elaborati di progetto e dello Studio di Impatto Ambientale.

Il progetto ricade nella categoria progettuale al punto 5.4 dell'allegato VIII del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

### **Situazione Attuale dell'impianto:**

- In data 03/08/2011, tramite la determinazione n. B6334, viene rilasciata alla soc. "Ecoservice s.r.l." l'Autorizzazione Integrata Ambientale che autorizza a gestire la discarica per rifiuti non pericolosi sita in località "Sant'Agata";
- In data 30/05/2014, con determina n. G07913, viene effettuata la voltura da "Ecoservice s.r.l." a "Ecosantagata s.r.l." dell'A.I.A. di cui alla determina n. B6334;
- In data 30/06/2014, con determina n. G09353, avviene:
  - La presa d'atto del certificato di collaudo;
  - L'attivazione lotto n°1 della discarica;
  - La presa d'atto della realizzazione pozzi di monitoraggio P5-P6;
  - L'accettazione della modifica al Piano di Monitoraggio e Controllo di cui all'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con determina n. B6334 del 03/08/2011.
- In data 24/02/2015, con determinazione n. G01814, viene approvata una modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 29 nonies D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e artt. 15 e 16 L.R. 27/98 e s.m.i., che prevede la suddivisione del lotto 2 dell'invaso nei sublotto "A" e "B" e conseguente implementazione di un terzo pozzo per la raccolta del percolato;
- In data 28/12/2015, con determinazione n. G17092, avviene la presa d'atto del Certificato di collaudo del Lotto 2 sublotto "A" e, contestualmente, vengono accettate le garanzie finanziarie.
- In data 01/08/2016, con determinazione n. G08794, vengono integrati i codici CER in ingresso
- In data 15/02/2017, con determinazione dirigenziale n. G01601, la Direzione Regionale "Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti" chiude il procedimento di riesame. Nella determinazione si chiedeva alla società "...di produrre tutta la documentazione già presentata per il riesame e le successive integrazioni, relativamente al PMeC, che andrà a sostituire quella esistente. Tale documentazione dovrà essere anche coerente con le indicazioni fornite anche da ARPA".
- Con Determinazione G06850 16/05/2017 è terminato il procedimento di riesame che ha determinato di
  - Abbandonare i pozzi PZ3, PZ4, PZ5 e PZ6, per i quali si prescrive la chiusura mineraria, per impedire che essi diventino vie preferenziali di inquinamento;
  - Realizzare dei nuovi punti di monitoraggio, denominati PZ5BIS e PZ6BIS, nella posizione evidenziata nella tavola unica denominata "Sistema di monitoraggio – 13/03/2017". Tali pozzi di monitoraggio, da progettarsi e realizzarsi in maniera tale sia da impedire di essere, in qualunque modo, una via di infiltrazione di sostanze inquinanti esterne sia di non essere in alcun modo interagente con le acque sotterranee. La realizzazione dei nuovi piezometri dovrà essere effettuata da una ditta specializzata nel settore la cui attività dovrà essere costantemente controllata





dai tecnici della discarica e, se possibile, anche dai tecnici I.R.S.A. C.N.R. che hanno dato la loro disponibilità alla supervisione delle operazioni.

- Adozione dei valori di fondo naturale, relativamente a F e As, riportato nella colonna A della tabella contenuta nella relazione I.R.S.A. e cioè, rispettivamente, 2,4 mg/L e 56  $\mu$  g/L.
  - Adozione delle modalità di prelievo e gestione dei campioni d'acqua da destinare alle analisi di rito previste nelle Linee Guida IRSA/CNR contenute nell'elaborato denominato "Procedure operative per il campionamento dei composti inorganici nelle acque sotterranee – 04/05/2016", redatto da E. Preziosi, E. Frollini, S. Ghergo, D. Parrone e D. Mastroianni;
  - Di dare atto che per quanto non specificato rimane valido quanto previsto nella determinazione n. B6334 del 03/08/2011 e s.m.i e che il PMeC viene sostituito, per quel che concerne il monitoraggio della acque sotterranee, con quello approvato con la presente determinazione
- Con determinazione G07799 01/06/2017 è stata estesa la durata dell'autorizzazione ed accettate le polizze fidejussorie
  - Con determinazione G10153 19/07/2017 viene approvata una variante sostanziale alla discarica
  - Con determinazione G18683 27/12/2017 viene preso atto del collaudo del subplotto 2b

### **Pareri acquisiti nel procedimento**

Si è svolto il procedimento ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 come segue:

- Con prot.n. 40094 del 24/01/2018 è stata inviata comunicazione a norma dell'art. 27-bis commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- Con prot.n. 113764 del 1/3/2018 è stata inviata comunicazione in riferimento al comma 4 dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in merito alla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e);

- Con nota prot. 10854 del 6/3/2018 acquisita al protocollo regionale 128253 del 8/3/2019 la Provincia di Viterbo esprime le seguenti considerazioni

- l' area sottoposta a Vincolo Idrogeologico RD3267/1923 per cui la competenza in materia di discariche è della Regione Lazio
- è necessario ottenere l'autorizzazione ai fini del demanio idrico per lo scarico delle acque nel fosso Stabia. Chiede che sia presentata istanza alla Provincia.
- ai fini della tutela delle acque rappresenta che deve essere autorizzato lo scarico. A tal fine chiede integrazioni relativamente alla ubiazione CTR per lo scarico

- Con nota prot. 301885 del 23-05-2018 è stata convocata la prima conferenza dei servizi per il giorno 14 giugno 2018

- Arpa Lazio con nota prot. 40320 del 8/6/2018 acquisita al protocollo n. 343867 del 11/6/2018 fa rilevare che non risulta pubblicata sul box la documentazione relativa all'AIA - e comunica che

fornirà il proprio parere in merito oltre a fornire un supporto nell'inquadramento ambientale dell'intervento.

- In data 14/6/2018 si svolge la prima conferenza dei servizi nel corso della quale vengono chieste integrazioni e chiarimenti sulle aree di intervento, volumi di scavo, e chiarimenti sulle attività di landfill maining.

- Con nota prot. 410934 del 9/7/2019 viene trasmesso il verbale della prima conferenza dei servizi

- La società con nota prot. 488935 del 7/8/2018 trasmette una relazione con i chiarimenti e le integrazioni richiesti dalla Provincia di Viterbo inoltre con nota prot. 504657 del 16/8/2018 trasmette alla Provincia di Viterbo la documentazione tecnica ai fini della concessione idraulica, così come richiesto nella nota 10854 del 6/3/2018.

- La società proponente con nota 582921 del 25/9/2018 trasmette integrazioni ulteriori rispetto alla richiesta della provincia di Viterbo del 6/3/2018

- Il Comune di Civita Castellana con nota prot. 29552 del 11/10/2018 acquisita al protocollo regionale n. 631157 del 12/10/2018 ha espresso parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

- vengano trattati gli stessi CER che vengono attualmente gestiti presso l'impianto di discarica autorizzato;
- venga costantemente monitorata la falda durante tutte le attività preposte;
- che si provveda durante lo scavo, in previsione di eventuali lunghi periodi di intervallo delle lavorazioni o particolari condizioni meteorologiche, alla copertura con materiale della linea di scavo, per evitare che possano verificarsi fenomeni di lisciviazione dei materiali movimentati con rilascio di componenti chimici che potrebbero interferire con le acque sotterranee;
- che vengano prese adeguate misure di contenimento delle polveri derivanti dalle lavorazioni di scavo, di triturazione e trasporto sui percorsi non asfaltati del materiale lavorato;
- che non venga superato il limite di esposizione al rumore previsto nella zona in cui ricade il sito di intervento dal Piano di Zonizzazione Acustica adottato con DCC n. 21 del 2012 che risulta essere classe III – aree di tipo misto: “aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività industriali ovvero aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici:
- che nelle aree esaurite, il recupero ambientale assolto dalla copertura vegetale sia, oltre che di carattere estetico, anche di carattere tecnico; cioè assolve, con una semina estensiva di specie erbacee e un'azione di cure colturali, sia il reinserimento armonico della zona compromessa all'interno del paesaggio naturale e sia che preservi dall'erosione operata dal vento e

dalle acque il sistema di copertura. Ciò massimizzando l'evapotraspirazione dell'acqua presente nello strato superficiale ed aumentando così la stabilità del suolo. Si dovrà infine provvedere all'impianto di cespugli di vegetazione autoctona nelle zone di ricucitura e alla piantumazione delle specie arboree tipiche della zona, che determineranno il soprassuolo definitivo.

- La ASL di Viterbo con nota prot. 15304 del 21/2/2018 ma acquisita al protocollo regionale solo in data 11 ottobre 2018 al protocollo 626951 esprime parere favorevole alle seguenti condizioni:

- dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti per evitare inconvenienti igienico sanitari e rischi di contaminazione del suolo, acqua ed aria a tutela della salute pubblica;
- attuare quanto prescritto nello studio idrogeologico a firma del geologo dott. Roberto Troncarelli del 14/0/2017;
- attuare il monitoraggio della falda all'interno dell'area della nuova discarica;
- acquisire preventivamente l'autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia nel fosso Stabia, da parte della provincia di Viterbo
- dovrà essere tutelata l'area agricola circostante l'impianto pertanto appare importante il monitoraggio ambientale inteso come campionamento periodico del suolo e della vegetazione esterna all'area per la possibile ricaduta degli inquinanti aerodispersi;
- dovranno essere monitorate nel tempo l'efficacia del sistema di rilevamento delle eventuali perdite di percolato (in esercizio ed alla chiusura dell'impianto) e sia la regimazione delle acque meteoriche;
- evitare l'emissione e la dispersione delle polveri/particelle anche odorigene durante tutte le "fasi della discarica" ad iniziare dalle operazioni per il recupero dell'area di discarica dei rifiuti inerti e gessi del polo ceramico così pure quelle provenienti dalle "aree di deposito temporaneo";
- per lo scarico delle acque reflue provenienti dai servizi igienici ci si deve adeguare a quanto prescritto nella DGR 819 del 28/12/2016 art. 28 paragrafo d) che specifica che le "vasche settiche a tenuta dovranno essere eliminate e sostituite con sistemi depurativi conformi alle disposizioni sopra indicate...qualora si dimostri l'impossibilità tecnica di poter realizzare gli impianti previsti ai commi 1 letta a) le vasche settiche potranno essere conservate; in tal caso l'autorità competente prescrive...."
- rispetto DGR 13/5/2014 n. 256 (D.Lgs. 152/2006 art. 94 comma 2. Direttive per l'individuazione dell'area di salvaguardia delle acque

destinate al consumo umano distribuite a terzi mediante approvvigionamento autonomo”

- rispetto LR 18/2001 in tema di inquinamento acustico in particolare l’art. 7 comma 5;
- rispetto del D.lgs. 36/2003 attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti e smi

Con nota 635425 del 15/10/2018 è stata convocata la seconda conferenza dei servizi

Con nota 741562 del 23/11/2018 viene comunicata la pubblicazione delle schede AIA, pervenute nella medesima data della istanza di VIA ma non pubblicate per errore. La pubblicazione del 20 novembre supplirà a tale errore con i corretti tempi di pubblicazione.

Con nota 301658 del 16 aprile 2019 viene convocata la terza e decisoria conferenza dei servizi per il giorno 15/5/2019

L’Arpa Lazio con nota prot. 25983 del 19/4/2019 acquisita al protocollo regionale n. 314323, dopo alcune valutazioni tecniche conclude che al fine di esprimere il parere di competenza, relativo al recupero ambientale proposto, finalizzato all’ampliamento della discarica esistente, risulta necessario siano forniti specifici riscontri volti a dirimere le molteplici criticità evidenziate, aventi valenza pregiudiziale.

È stato infine rilevato che, dalla documentazione in atti, si evince la carenza dei presidi ambientali che la vigente normativa impone, sia con riferimento alla discarica che alle aree di stoccaggio sulle quali la Società prevede di svolgere le operazioni di recupero.

In conclusione, al fine di esprimere il parere di competenza, è richiesto sia prodotta documentazione tecnica che riscontri, in modo univoco ed esaustivo, le criticità sopra evidenziate.

Con nota prot. 368800 del 15/5/2019 l’Area autorizzazioni integrate ambientali esprime parere favorevole con richiesta di ulteriori specificazioni circa le aree ove si intende svolgere le attività R13 e R5 e le modalità di svolgimento. Comunica che le prescrizioni saranno riportate nell’atto di autorizzazione integrata ambientale.

Il giorno 15 maggio 2019 si svolge la terza conferenza dei servizi e viene sottoscritta la relazione conclusiva. Si acquisisce la determinazione 956 del 24/4/2019 della Provincia di Viterbo con la quale ha rilasciato l’autorizzazione ai fini idraulici per la posa in opera delle tubazioni relative allo scarico idrico.

La società Ecosantagata con nota prot. 371578 del 16/5/2019 presenta integrazioni alla richiesta effettuata da Arpa Lazio

La società Ecosantagata con nota prot. 380283 del 20/5/2019 ha presentato le integrazioni richieste dall’Area Autorizzazioni Integrate Ambientali;

Con nota prot. 440471 del 10/6/2019 viene trasmesso il verbale e la relazione conclusiva a tutti gli enti partecipanti alla conferenza.

Vi è una corrispondenza circa la tempistica di fine conferenza tra Arpa Lazio (prot. 38041 del 13/6/2019 acquisita al protocollo regionale 452353 in pari data, e gli uffici regionali che hanno risposto a chiarimento con nota prot. 481765 del 24/6/2019 e la comunicazione Arpa prot. 42449 del 3/7/2019 acquisita al numero 513669 con la quale informa che rilascerà il parere entro 30 giorni diversamente da quanto previsto dalla normativa sul procedimento amministrativo (art. 14 ter della legge 241/90).

Arpa Lazio rilascia il proprio parere con la nota prot. 47165 del 23/7/2019 acquisita al protocollo regionale n. 593200. Nel parere si legge che dalla relazione tecnica si ricava che il progetto "...è volto al "recupero ambientale" dell'intera area di discarica di inerti e gessi del polo ceramico di Civita Castellana andando a riscavare tutto il materiale conferito sino a riscoprire il terreno naturale (fondo di cava) posto a circa 114 m s.l.m. mediante la tecnica del "Landfill Mining"..." e che "Da ultimo la ditta intende produrre dei materiali idonei per l'edilizia ed in particolare per gli interventi di natura ingegneristica necessari a realizzare i nuovi invasi della discarica. Per questo una parte degli aggregati inerti recuperati dalla lavorazione di cui sopra saranno direttamente impastati con cemento per produrre dei blocchi e manufatti di cemento con forma idonea per la realizzazione di piccole scogliere e/o opere provvisorie di contenimento del terreno." Arpa rappresenta che dalle informazioni fornite emerge, inoltre, che "il Gestore intende ricondurre le attività di gestione dei rifiuti estratti dal corpo della discarica alle attività di recupero previste dal paragrafo 7.1 dell'Allegato I al D.M. 05/02/1998, attribuendo ai rifiuti abbancati, una volta scavati, il codice CER 17 09 04 (rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903).

Dalla documentazione agli atti si ricava che i rifiuti conferiti in discarica dal 1988 al 2009 sono riconducibili alle seguenti tipologie: Materiali ceramici cotti (521.352,42 t), Sfridi materiali da costruzione e materiali provenienti da demolizioni costruzioni e scavi (293.401,43 t), Scarti e stampi in gesso (227.546,67 t), Vetri di tutti i tipi (488,15 t), Rifiuti della fabbricazione di altri materiali composti in cemento e cemento (9.337,51 t), Rifiuti e fanghi di cemento (1.485,71 t), Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni metallurgiche (103,28 t), Rifiuti non specificati altrimenti (107.687,86 t), Rifiuti nel ripristino ambientale (600.713,52 t, al netto della terra utilizzata per la miscelazione).

Riporta Arpa che a pag. 2 della "relazione di integrazione al parere ARPA Lazio (prot. n 25983 del 19/04/2019)" prodotta dalla società Ecosantagata e agli atti del procedimento, si rileva che "...I rifiuti sopra descritti ed abbancati nell'invaso, essendo ormai presenti come matrice eterogenea, verranno scavati e presi in carico con il codice CER 17 09 04, rifiuti misti da attività di demolizione e costruzione (escavazione)...".

Al fine di dare una agevole lettura del parere e delle valutazioni cui la scrivente autorità competente si suddivide il testo in parti:

- 1) Arpa rappresenta che la documentazione in atti non contiene informazioni esaustive circa l'identificazione dei rifiuti a suo tempo abbancati in discarica. Infatti per gli stessi non sono



stati riportati i relativi codici CER e le informazioni fornite circa la loro tipologia e provenienza risultano generiche. In particolare in relazione alla provenienza dei rifiuti abbancati, sulla base dei dati forniti, la frazione merceologica riconducibile alle attività di costruzione e demolizione (alle quali il Gestore sembra ricondurre il codice unico 170904 attribuito alla totalità del materiale che si intende escavare) sembrerebbe rappresentare solo il 17% del totale dei rifiuti presenti nel corpo di discarica. Inoltre il Gestore non ha fornito informazioni in merito alle modalità di abbancamento adottate nella fase di gestione della discarica oggi chiusa.

- 2) D'altra parte le attività di caratterizzazione effettuate su tali rifiuti sono state basate sul prelievo di campioni estratti ad una profondità di soli 50 cm, non idonea per la caratterizzazione di un fronte di discarica di circa 30 m.
- 3) Arpa conclude quindi che allo stato attuale è impossibilitata a valutare adeguatamente le caratteristiche dei rifiuti che verranno escavati, presumibilmente presenti come matrice eterogenea. Come riportato in premessa, nella documentazione tecnica prodotta, il proponente identifica il rifiuto derivante da attività di sbancamento della discarica con il codice 170904, riconducendolo pertanto a un rifiuto misto derivante da attività di costruzione e demolizione di cui al capitolo 17 della Decisione 2014/955/UE. Rispetto a quanto sopra non si può non considerare che l'operazione dalla quale il rifiuto viene generato ne determina le caratteristiche e che, nel caso di specie, se pure parte dei rifiuti che ab origine sono stati abbancati in discarica provenivano da attività di costruzione e demolizione, ad oggi non è noto se gli stessi abbiano conservato le specifiche caratteristiche originarie, proprio in ragione del fatto che sono stati conferiti in discarica e, quindi, sono stati gestiti nell'ambito di una operazione di smaltimento che ha determinato che, allo stato attuale, come pure riportato nella documentazione agli atti "i rifiuti sopra descritti ed abbancati nell'invaso, sono ormai presenti come matrice eterogenea".
- 4) Osserva inoltre ARPA che da quanto riportato nella documentazione tecnica in atti in relazione ai rifiuti conferiti in discarica dal 1988 al 2009, tra i medesimi risultano rifiuti che non possono essere ascritti a quelli prodotti da attività di costruzione e demolizione. In particolare risultano presenti Rifiuti e fanghi di cemento, Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni metallurgiche, Scarti e stampi in gesso, Rifiuti non specificati altrimenti che attengono, ove precisate, ad altre attività produttive. Fermo restando quanto sopra si evidenzia inoltre che l'attribuzione dello specifico codice CER 170904 al rifiuto sbancato non appare corretta ai sensi della Decisione 2014/955/UE, sia per le sopra evidenziate criticità, allo stato non risolte, circa il fatto che il rifiuto in questione trae origine dall'attività di sbancamento di una discarica e non da attività di costruzione e demolizione, sia in quanto il rifiuto in esame contiene frazioni merceologiche differenti da quelle previste dalla Decisione stessa. Come già evidenziato infatti, sulla base dei dati forniti e sopra richiamati, la frazione merceologica riconducibile alle attività di costruzione e demolizione sembrerebbe rappresentare solo il 17% del totale dei rifiuti presenti nel corpo di discarica.
- 5) Inoltre Arpa, sulla proposta di sottoporre i rifiuti estratti dal corpo della discarica alle attività di recupero previste dal paragrafo 7.1 dell'Allegato I al D.M. 05/02/1998, rileva ai



fini della produzione di EoW, che i medesimi non rispondono alle specifiche previste dalla norma tecnica di riferimento in relazione al recupero di rifiuti derivanti da attività di costruzione e demolizione. Si rileva che il paragrafo 7.1 del DM 05/02/1998 disciplina la produzione di materie prime seconde per l'edilizia, conformi all'allegato C della circolare Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005 nr. UL/2005/5205, a partire da rifiuti costituiti da materiale inerte, laterizio e ceramica cotta anche con presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti escluso amianto, proveniente da attività di demolizione, frantumazione e costruzione, selezione da RSU e/o RAU, manutenzione reti, attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento. In particolare i rifiuti utilizzabili sono indicati nel decreto D.M. 05/02/1998. Arpa conclude che dalle considerazioni fatte in merito alla non corretta classificazione del rifiuto prodotto dallo sbancamento della discarica con il codice CER 170904 in quanto non riconducibile, né per origine né per frazioni merceologiche, a quello previsto nella norma tecnica di riferimento, si deduce che le attività di recupero proposte non possano essere legittimamente inquadrate nelle forme di cui al paragrafo 7.1 della medesima. Fermo restando quanto sopra occorre rilevare che per le frazioni merceologiche non riconducibili ad attività di costruzione e demolizione ma presenti nel corpo della discarica in quantità significativa, il citato D.M. 05/02/1998 prevede specifiche attività di recupero. Tali forme di recupero sono differenti da quelle previste per i rifiuti identificabili con il codice CER 17 09 04, sia per le finalità previste sia per le condizioni di gestione da adottare.

A titolo di esempio non esaustivo, considerando l'elenco dei rifiuti conferiti in discarica dal 1988 al 2009, si può osservare che per i materiali ceramici cotti sono previste attività di recupero dell'industria ceramica e dei laterizi o nell'industria lapidea; gli sfridi di gesso possono essere recuperati nei cementifici per la produzione di cemento nelle forme usualmente commercializzate. Le terre e rocce di scavo possono essere recuperate nell'industria della ceramica e dei laterizi, ai fini della formazione di rilevati e sottofondi stradali ovvero possono essere utilizzate per recuperi ambientali.

Come sopra rilevato, tali operazioni di recupero non presuppongono l'ottenimento di materie prime seconde per l'edilizia conformi all'allegato C della circolare Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005 nr. UL/2005/5205, come previsto nel progetto in esame.

- 6) In conclusione, ai fini della gestione dei rifiuti in oggetto, prodotti dallo sbancamento della discarica, risulta pregiudiziale che ne sia fornita la corretta classificazione, conformemente alla Decisione 2014/955/UE, coerentemente alle loro caratteristiche, allo stato attuale non adeguatamente definite anche considerando le attività di caratterizzazione effettuate. Arpa afferma quindi che fermo restando quanto sopra, sulla base delle considerazioni sopra evidenziate, ritiene che le attività di recupero che si intendono svolgere, consistenti in definitiva nel riprocessamento di rifiuti a matrice eterogenea per la produzione di End of Waste, non possano essere ricondotte a quanto previsto al paragrafo 7.1 dell'Allegato I al D.M. 05/02/1998, in quanto difformi dal dettato normativo in relazione alla tipologia, la provenienza e le caratteristiche dei rifiuti che si intendono gestire nonché per le finalità delle operazioni di recupero previste.

- 7) Richiama poi quanto stabilito all'art. 184-ter c. 3 DLgs 152/06, come recentemente modificato dalla Legge n. 55 del 14 giugno 2019, allo stato attuale la produzione di End of Waste non può che essere ricondotta puntualmente a quanto previsto dal D.M. 05/02/98. Pertanto, sulla base di quanto sopra, la scrivente Agenzia in assenza di adeguati presupposti giuridico normativi cui fare riferimento, per quanto di propria competenza, non ritiene di poter procedere con la valutazione tecnica dell'istanza e rinvia a codesta Autorità competente per ogni decisione circa il procedimento in oggetto.

## Esiti istruttori

L'area oggetto dell'intervento ricade a SSE dell'abitato di Civita Castellana, ad una distanza di circa 2,2 Km, sulle pendici meridionali del rilievo collinare di Sant'Agata, all'interno di un impianto di discarica di rifiuti non pericolosi già autorizzata di cui tale progetto rappresenta una modifica sostanziale; il progetto riguarda il recupero ambientale della parte di ex cava in precedenza utilizzata a discarica di inerti e gessi del polo ceramico di Civita Castellana in parte a ripristino ambientale mediante la tecnica del Landfill Mining e la realizzazione di un ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi attualmente in esercizio.

L'area nella disponibilità della società ECOSANTAGATA S.r.l. è individuata dalle particelle n.276, 280, 281 e 280 del foglio catastale n. 37 del comune di Civita Castellana.

All'interno dell'area oggetto di studio è ubicata la discarica di rifiuti inerti e gessi del Polo Ceramico di Civita Castellana che ha iniziato la sua attività già dal 1988; ancor prima di tale attività nell'area insisteva un'attività di cava per l'estrazione del tufo.

Per la discarica per rifiuti, limitrofa a quella oggetto dell'intervento è invece stata rilasciata AIA nel 2011. La documentazione evidenzia che il progetto proposto è volto al recupero ambientale dell'intera area di discarica di inerti e gessi del polo ceramico andando a riscavare tutto il materiale conferito mediante la tecnica del Landfill Mining. In particolare l'intervento previsto consiste nella rimozione completa dei materiali che sono stati ammassati nella discarica di inerti e gessi autorizzata in coltivazione dal 1988 al 2009.

Il processo di Landfill Mining prevede un impianto di trattamento meccanico del materiale on site mediante l'utilizzo di diverse macchine.

Il progetto prevede una volumetria di scavo di 2.163.000 mc per la realizzazione dell'invaso, il materiale recuperato verrà utilizzato in sito per la realizzazione del fondo, dei rilevati e delle sponde, inoltre sarà impiegato per la copertura dei rifiuti durante la coltivazione e per la realizzazione del capping definitivo dell'intero vaso. Inoltre ne è possibile l'utilizzo anche all'esterno del sito (produzione nei cementifici, rilevati stradali, vendite a terzi)

L'invaso della discarica attualmente autorizzata prevede una capacità complessiva pari a circa 325.000 mc per un totale di capacità utile netta di circa 373.000 tonnellate. Il volume disponibile per l'abbancamento dei rifiuti è pari a circa 1.352.000 mc.

Negli anni passati, prima della "direttiva discariche" in Italia D. Lgs. 36/2003, la costruzione di una discarica non richiedeva le tecniche di ingegneria ed i presidi ambientali che la vigente Normativa impone oggi; il sito in esame non è stato dotato delle "protezioni" ambientali atte a garantire la tutela dell'ambiente stesso. I materiali sono stati conferiti in un sito privo di impermeabilizzazione artificiale sia sul fondo che sulle pareti, nonché di sistema di raccolta e/o trattamento delle acque meteoriche. Come noto le discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del decreto (27 Marzo 2003) potevano continuare, senza adeguarsi ai nuovi requisiti, a ricevere i rifiuti per cui erano state autorizzate. Il termine per effettuare l'adeguamento, più volte prorogato, è stato infine



definitivamente fissato al 31 Dicembre 2009. Pertanto nel caso che ci interessa i materiali sono stati lecitamente conferiti.

Il progetto proposto è volto al “recupero ambientale” dell’intera area di discarica di inerti e gessi del polo ceramico di Civita Castellana andando a riscavare tutto il materiale conferito sino a riscoprire il terreno naturale (fondo di cava) posto a circa 114 m s.l.m. mediante la tecnica del “Landfill Mining”. Questo al fine di assicurare il rispetto dei presidi ambientali in un area dove gli abbancamenti, anche se corretti con riferimento alla normativa vigente all’epoca, sono stati effettuati senza alcuna barriera con il terreno.

### Landfill mining

Il Landfill Mining rappresenta una tecnologia di intervento che può essere ritenuta una demolizione delle discariche esistenti che consiste nella rimozione dei materiali depositati in discarica, al fine di ottenere il recupero di aree e/o di materia ovvero il riutilizzo della discarica per lo smaltimento di rifiuti diversi da quelli per cui era stata realizzata in passato. La rimozione dei materiali dal corpo discarica permette di conseguire uno o più dei seguenti obiettivi:

- forte ridimensionamento/azzeramento dell’impatto ambientale determinato dalla presenza di discariche realizzate e/o gestite con modalità diverse dalla normativa attuale;
- recupero dei materiali presenti nella discarica, che possono essere economicamente valorizzati;
- recupero dell’energia contenuta nei materiali non diversamente recuperabili e con alto potere calorifico;
- recupero dell’area occupata dalla discarica, da destinare a nuovo utilizzo
- recupero di volumetrie utili alla ricollocazione di rifiuti non recuperabili.

Il Landfill Mining, pur contando ormai diverse esperienze sia in Italia che all’estero, non trova però uno specifico inquadramento giuridico nella normativa statale italiana; in assenza di tali specifiche indicazioni, le attività si ritiene possano essere ricondotte alla Parte Quarta del D.Lgs 152/06 (Testo Unico dell’Ambiente – TUA) – in quanto trattasi di materiali rimossi con modalità analoghe a quelle applicabili alle bonifiche – ed al D.Lgs 36/03 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) qualora si riutilizzi la discarica oggetto del Landfill mining per realizzare una nuova discarica, anche se, è utile ribadirlo, in tali norme non si rinvengono riferimenti espliciti né a tali attività, né alle relative modalità realizzative ed autorizzatorie.

Il diffondersi della cultura dell’Economia Circolare, unitamente al progressivo ridursi della disponibilità di suoli e al crescere del valore economico dei materiali, rende questa pratica sempre più di attualità. Infatti discariche d’annata, pure se legittime, possono rappresentare una potenziale sorgente di pericolo per l’ambiente e la salute umana se non opportunamente gestite e rappresentano d’altra parte un potenziale interesse economico per il recupero dei materiali.

### Inquadramento normativo

L’art. 183 del D.lgs. 152/2006 contempla nella definizione di “gestione”, anche “gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento”

Tale definizione, quindi, vale certamente per le discariche autorizzate in base alla specifica normativa rifiuti vigente all’epoca di realizzazione della discarica.

Pertanto l’attività di Landfill Mining va affrontato secondo le norme sui rifiuti.

Si rileva che non rientra nelle cause di esclusione dell’art. 2 della Direttiva 2008/98/CE

Tutti i flussi di rifiuti non esplicitamente esclusi dalla direttiva quadro devono essere classificati a norma di tale direttiva e dell’elenco dei rifiuti e quindi secondo l’approccio descritto nella comunicazione della Commissione europea 9/4/2018 sulla classificazione dei rifiuti.

L’elenco dei rifiuti contiene 20 capitoli (codici costituiti da due cifre), ulteriormente suddivisi in sottocapitoli (codici costituiti da quattro cifre) e in voci (codici costituiti da sei cifre).

L'assegnazione di una voce specifica è effettuata seguendo la procedura per l'uso dell'elenco dei rifiuti. Tale procedura stabilisce un ordine di precedenza per i capitoli.

Nell'allegato I alla suddetta comunicazione è riportato: *“Innanzitutto è importante considerare i capitoli da 01 a 12 e da 17 a 20 (escludendo le loro voci generali che terminano con 99), che identificano un rifiuto facendo riferimento alla fonte che lo ha generato o al settore industriale di origine. Anziché considerare il tipo generale di industria nel contesto della quale viene generato il rifiuto, si dovrebbe piuttosto considerare il processo industriale specifico. Un esempio a tale proposito è dato dai rifiuti prodotti dal settore automobilistico: a seconda del processo essi possono essere classificati come appartenenti al capitolo 12 (rifiuti prodotti dalla sagomatura e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica), al capitolo 11 (rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa) o al capitolo 08 [rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetriati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa]. Il codice 99 di questi capitoli non deve essere utilizzato in questa fase. Se nessuno dei codici dei rifiuti dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli successivi, secondo l'ordine di precedenza definito, ossia da 13 a 15 (escludendo le voci generali che terminano con 99). Questi capitoli si incentrano sulla natura dei rifiuti stessi, ad esempio rifiuti di imballaggio. Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16 (escludendo le voci generali che terminano con 99) che rappresenta un insieme vario di flussi di rifiuti non altrimenti correlati in maniera specifica a determinati processi o settori, quali RAEE o veicoli fuori uso. Se un determinato rifiuto non può essere ragionevolmente imputato a nessuna delle voci del capitolo 16, occorre trovare il codice 99 adatto (rifiuti non specificati altrimenti) nella sezione dell'elenco corrispondente alla fonte dei rifiuti identificata nella prima fase. L'identificazione della voce più appropriata è una fase importante nella classificazione dei rifiuti e richiede una solida e onesta capacità di giudizio da parte dell'operatore, basata sulla sua conoscenza dell'origine del rifiuto e del processo che l'ha generato, nonché della sua composizione potenziale.”*

ARPA nel proprio parere, come sopra riportato dettagliatamente, riscontra difficoltà di inquadramento nella classificazione proposta dalla Ecosantagata proveniente dalla demolizione ed escavazione della preesistente discarica di inerti.

Valutando i punti rappresentati da ARPA nello specifico si rileva:

- 1) Arpa rappresenta che non sono esattamente noti i materiali abbancati e il luogo di messa a dimora degli stessi.
- 2) Rileva che le caratterizzazioni effettuate sono state basate sul prelievo di campioni estratti ad una profondità di soli 50 cm;
- 3) Arpa conclude quindi che allo stato attuale è impossibilitata a valutare adeguatamente le caratteristiche dei rifiuti che verranno escavati, presumibilmente presenti come matrice eterogenea.
- 4) Osserva inoltre che da quanto riportato nella documentazione tecnica in atti in relazione ai rifiuti conferiti in discarica dal 1988 al 2009, tra i medesimi risultano rifiuti che non possono essere ascritti a quelli prodotti da attività di costruzione e demolizione facendo riferimento ai rifiuti conferiti all'epoca e non alle attività di escavazione/demolizione che genereranno oggi i materiali ed i rifiuti.
- 5) Inoltre Arpa, sulla proposta di sottoporre i rifiuti estratti dal corpo della discarica alle attività di recupero previste dal paragrafo 7.1 dell'Allegato I al D.M. 05/02/1998, rileva ai

fini della produzione di EoW, che i medesimi non rispondono alle specifiche previste dalla norma tecnica di riferimento. Le valutazioni sono fatte in via teorica su ipotesi dei materiali abbancati negli anni nella discarica.

- 6) In conclusione, ai fini della gestione dei rifiuti in oggetto, prodotti dallo sbancamento della discarica, risulta pregiudiziale che ne sia fornita la corretta classificazione, conformemente alla Decisione 2014/955/UE, coerentemente alle loro caratteristiche, allo stato attuale non adeguatamente definite anche considerando le attività di caratterizzazione effettuate e per quanto di propria competenza, non ritiene di poter procedere con la valutazione tecnica dell'istanza e rinvia a codesta Autorità competente per ogni decisione circa il procedimento in oggetto.

In estrema sintesi Arpa non ritiene corretto l'assegnazione del CER 17 09 04 "Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903" proposta dalla società, in quanto la riferisce ai rifiuti che inizialmente erano stati depositati in discarica di cui non si conosce in maniera esatta il CER, la provenienza e la zona di abbancamento dello stesso.

Inoltre ARPA non ritiene sufficienti i campioni e saggi effettuati, in quanto riferiti ad una profondità limitata dell'abbancamento (50 cm)

In merito si condivide la limitata portata dei campioni effettuati, ma si comprende che questi non possono che avvenire per fronti orizzontali mano a mano che viene effettuata l'escavazione dell'abbancamento e quindi aggiornati con il procedere dell'attività. In tal senso verrà emessa specifica prescrizione.

Valutando quanto previsto dal DM 5 febbraio 98 e vista la tipologia dell'intervento, si ritiene che non sia possibile a priori determinare esattamente le caratteristiche del materiale proveniene dalle escavazione, in analogia ad altre attività di gestione dei rifiuti, potrebbe essere necessario effettuare rimozioni di materiali estranei o non recuperabili.

Ritenendo in ogni caso ambientalmente valida la proposta di landfill mining per la rimozione di rifiuti ed il recupero laddove possibile degli stessi, nel rispetto delle direttive eurocomunitarie sull'Economia circolare ed in particolare i principi introdotti dalla Direttiva 2018/851/UE sulla gestione dei rifiuti richiamando e riconoscendo che il processo non potrà che avvenire sulla base di valutazioni specifiche sul materiale via via che viene generato.

Tutto ciò premesso, e considerato che la classificazione del rifiuto è onere del produttore, si considera quanto appresso:

- a) il materiale derivante dalla escavazione dovrà essere suddiviso per lotti di dimensione massima di 1000 mc, aventi analoghe caratteristiche sulla base delle valutazioni e della classificazione e caratterizzazione effettuata dal produttore secondo le disposizioni normative sopra richiamate. Potranno essere realizzati anche più di un lotto contemporaneamente.
- b) una volta classificato il rifiuto la società potrà avviare a recupero il materiale qualora rientri in una delle tipologie previste dal DM 5 febbraio 1998 oppure a smaltimento qualora non ricorrano questi presupposti. Nel caso del recupero, dovranno essere effettuate tutte le verifiche sul materiale recuperato per verificarne l'idoneità al riutilizzo ipotizzato nel



- progetto, sia preliminarmente al recupero (verifica della tipologia di recupero prevista dal DM 5/2/98 e test di cessione) e successivamente al recupero (test sulla idoneità del materiale secondo le specifiche norme UNI)
- c) Per l'impianto per il recupero in R5 indicato nella relazione acquisita al protocollo 371578 del 16/5/2019 ma non esattamente specificato, sarà autorizzata campagna mobile ad impianto già in possesso di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 comma 15, secondo le modalità stabilite all'uopo dalla Regione Lazio, fermo restando che la procedura di assoggettabilità alla Via è compresa nel presente procedimento.
  - d) Se le aree dei cumuli dei rifiuti scavati coincidono con l'area della discarica già esistente non sarà necessario prevedere presidi ambientali, rimanendo i rifiuti nello stesso sedime. In caso di aree esterne al perimetro della discarica precedentemente autorizzata, queste dovranno essere allestite come siti per la gestione dei rifiuti.
  - e) Le aree ove viene posizionato l'impianto mobile devono essere allestite con i presidi ambientali di impermeabilizzazione del fondo (anche con sistemi mobili) e di raccolta e trattamento delle acque raccolte.
  - f) Al fine di verificare l'andamento delle operazioni si ritiene che gli interventi di demolizione/escavazione della discarica, nei primi 6 mesi di lavori, vengano eseguiti con un report di elevata frequenza, al fine di consentire il controllo e la tracciabilità delle attività. In particolare si ritiene che ai fini della esaustività, per i primi 3 mesi, sia inviato un report settimanale delle attività di cui dovrà essere data comunicazione alla Regione ed all'ARPA per permettere il controllo delle stesse da parte di Arpa Lazio, in seguito, qualora le attività abbiano dimostrato tracciabilità e corretta esecuzione, i report avranno periodicità quindicinale. Trascorso il periodo dei 6 mesi, qualora non intervengano valutazioni diverse dall'autorità competente, il report potrà essere effettuato con cadenza mensile.
  - g) Con riferimento alla profondità dei campioni effettuati, si prescrive che questi vengano effettuati preliminarmente all'area su cui viene scelto di intervenire e ne sia data comunicazione nei report di cui sopra

L'istruttoria si intende conclusa favorevolmente con le prescrizioni di cui sopra, tenendo conto dei pareri pervenuti, del rinvio effettuato da ARPA alle valutazioni dell'autorità competente, a quanto indicato dall'art. 14 ter della legge 241/90 per cui i pareri non pervenuti si intendono favorevoli.

Sulla base di queste valutazioni verrà redatto specifico disciplinare tecnico dell'Autorizzazione Integrata Ambientale come segue:

- capitolo relativo all'escavazione delle aree interessate dalla preesistente discarica con prescrizioni relative alle operazioni di escavazione, deposito, attività di recupero, tracciabilità delle operazioni di recupero e dei bilanci di massa dei rifiuti/materiali o smaltimento dei materiali se non recuperabili
- capitolo relativo alla costruzione del nuovo invaso
- capitolo relativo all'esercizio del nuovo invaso di discarica distinto in 5 lotti

## **ALLEGATO TECNICO**

### **Descrizione dell'intervento**

L'area nella disponibilità della società ECOSANTAGATA S.r.l. è individuata dalle particelle n.276, 280, 281 e 280 del foglio catastale n. 37 del comune di Civita Castellana.

All'interno dell'area oggetto di studio è ubicata la discarica di rifiuti inerti e gessi del Polo Ceramico di Civita Castellana che ha iniziato la sua attività già dal 1988; ancor prima di tale attività nell'area insisteva un'attività di cava per l'estrazione del tufo.

Per la discarica per rifiuti, limitrofa a quella oggetto dell'intervento è invece stata rilasciata AIA nel 2011. La documentazione evidenzia che il progetto proposto è volto al recupero ambientale dell'intera area di discarica di inerti e gessi del polo ceramico andando a riscavare tutto il materiale conferito mediante la tecnica del Landfill Mining. In particolare l'intervento previsto consiste nella rimozione completa dei materiali che sono stati ammassati nella discarica di inerti e gessi autorizzata in coltivazione dal 1988 al 2009.

Il processo di Landfill Mining prevede un impianto di trattamento meccanico del materiale on site mediante l'utilizzo di diverse macchine.

Il progetto prevede una volumetria di scavo di 2.163.000 mc per la realizzazione dell'invaso, il materiale recuperato verrà utilizzato in sito per la realizzazione del fondo, dei rilevati e delle sponde, inoltre sarà impiegato per la copertura dei rifiuti durante la coltivazione e per la realizzazione del capping definitivo dell'intero vaso. Inoltre ne è possibile l'utilizzo anche all'esterno del sito (produzione nei cementifici, rilevati stradali, vendite a terzi).

Il volume disponibile per l'abbancamento dei rifiuti è pari a circa 1.352.000 mc.

### **FASE DI ESCAVAZIONE E DEMOLIZIONE DELLA DISCARICA PREESISTENTE**

Le attività di escavazione e demolizione dovranno procedere arealmente in maniera da liberare completamente l'area su cui si interviene, secondo perimetri prestabiliti che saranno comunicati preliminarmente dalla società

Al termine della escavazione e demolizione del corpo della preesistente discarica di inerti, ed arrivati al fondo naturale dell'area di discarica terreno, dovrà essere presentata una certificazione sull'area completata da parte di professionista incaricato.

Non si potrà procedere alla costruzione della nuova discarica se non è stato depositato tale documento

La società prima di iniziare i lavori dovrà fornire una planimetria con indicate le aree di lavorazioni dei successivi 30 giorni. Questa procedura è necessaria per avere sotto controllo la progressione dei lavori di rimozione.

Le attività di recupero dei materiali derivanti dalla discarica di inerti preesistente saranno effettuate sul sito con impianto mobile autorizzato ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D.Lgs. 152/2006, oppure inviate fuori sito per il recupero in altri impianti.

Prima di iniziare l'esercizio dell'impianto mobile, questo sarà oggetto di specifica richiesta e successiva nota di autorizzazione alla campagna da parte della scrivente autorità competente. Si precisa che questa tipologia di recupero in R5 risulta già oggetto di valutazione di impatto ambientale.

La richiesta di autorizzazione dovrà indicare:

- la posizione dell'impianto
- certificato di collaudo dell'area e dei suoi presidi da parte di tecnico abilitato.

L'area su cui dovrà essere posizionato l'impianto mobile sarà realizzata stendendo un telo in HDPE da 2,5 mm e uno strato di 30/50 cm di aggregato riciclato. Verrà realizzata perimetralmente una cunetta impermeabilizzata con telo o canale, regolarmente mantenuta che convoglierà le acque in un pozzetto in c.a.v. L'acqua meteorica verrà convogliata attraverso un collettore interrato in PVC in una vasca a tenuta stagna del volume di 20 mc. Prima del totale riempimento della vasca la società provvederà allo svuotamento della vasca e al successivo smaltimento dei rifiuti liquidi mediante trasportatore abilitato al conferimento in impianto autorizzato.

Il materiale derivante dalla escavazione dovrà essere suddiviso per lotti di dimensione massima di 1000 mc, aventi analoghe caratteristiche sulla base delle valutazioni e della classificazione e caratterizzazione effettuata dal produttore secondo le disposizioni normative sopra richiamate. Potrà essere realizzato anche più di un lotto contemporaneamente.

I cumuli di cui sopra saranno collocati all'interno dell'area di discarica di inerti senza necessità di ulteriori presidi ambientali. Qualora per necessità logistiche fosse necessario cumulare rifiuti in attesa del recupero o dell'avvio a smaltimento, in aree esterne alla discarica di inerti, queste dovranno essere dotate di presidi ambientali analoghi a quelli sopra indicati per l'area di posizionamento dell'impianto mobile.

La società dovrà provvedere alla classificazione del rifiuto. Così come stabilito dalla norma, dai regolamenti e decisioni in merito della UE, e di quanto indicato nel documento della Commissione Europea del 9/4/2018.

La società potrà avviare a recupero il materiale qualora rientri in una delle tipologie previste dal DM 5 febbraio 1998 oppure a smaltimento qualora non ricorrano questi presupposti.

Qualora il materiale debba essere avviato a smaltimento, in attesa del completamento e messa in esercizio della discarica da realizzare, i cumuli possono rimanere o nell'area della discarica oppure, se posizionati esternamente, le aree dovranno essere dotate di presidi ambientali analoghi a quelli delle aree di posizionamento dell'impianto mobile.

Nel caso del recupero, dovranno essere effettuate tutte le verifiche sia preliminarmente al recupero (verifica della tipologia di recupero prevista dal DM 5/2/98 e test di cessione) che successivamente al recupero (test sulla idoneità del materiale secondo le specifiche norme UNI)

Nei primi 6 mesi di lavoro, al fine di verificare l'andamento delle operazioni si prescrive che sia presentato un report sugli interventi di demolizione/escavazione della discarica. In particolare si ritiene che ai fini della esaustività, per i primi 3 mesi, sia inviato un report settimanale delle attività di cui dovrà essere data comunicazione alla Regione ed all'ARPA per permettere il controllo delle stesse da parte di Arpa Lazio, in seguito, qualora le attività abbiano dimostrato tracciabilità e corretta esecuzione, i report avranno periodicità quindicinale.

Trascorso il periodo dei 6 mesi, qualora non intervengano valutazioni diverse dall'autorità competente, il report potrà essere effettuato con cadenza mensile.

Con riferimento alla profondità dei campioni effettuati, si prescrive che questi vengano effettuati preliminarmente all'area su cui viene scelto di intervenire e ne sia data comunicazione nei report di cui sopra.

L'area di deposito del materiale lavorato invece sarà posizionata in corrispondenza del lotto E dove non sarà prevista alcun tipo di pavimentazione.

Tutti i flussi di materiali derivanti dalla demolizione/escavazione della discarica di inerti, quelli recuperati in sito con impianto mobile, quelli inviati a recupero fuori del sito, quelli inviati a smaltimento fuori del sito e quelli inviati a smaltimento nel sito dovranno essere pesati su pesa appositamente allocata nell'area di lavoro e registrati su un registro che dovrà essere vidimato dalla scrivente autorità competente.

Operazioni di gestione autorizzate: R5, R12, R13 e D15

Al momento per le motivazioni esposte non è possibile stabilire a priori i codici ed i quantitativi che saranno sottoposti alle diverse operazioni sopra indicate. Tali elementi saranno noti e tracciati per effetto delle disposizioni operative indicate in precedenza che consentiranno, in base alle comunicazioni preventive ed ai report imposti la conoscenza dei processi ed i flussi di materia.

Il materiale recuperato dovrà essere accompagnato da certificazioni chimiche che attestino la conformità all'utilizzo e soddisfino i pertinenti requisiti.

## **FASE DI COSTRUZIONE**

L'attività IPPC di riferimento è la categoria 5.4 "Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti"

Si prevede la realizzazione di un nuovo invaso di discarica per rifiuti non pericolosi, costituito da n. 5 lotti, come descritto negli elaborati grafici approvati.

Il nuovo invaso, che dovrà essere realizzato in conformità a quanto richiamato nel D.Lgs. 36/03, sarà costituito dai seguenti 5 lotti:

- lotto A circa 180.600 mc;
- lotto B circa 335.100 mc
- lotto C circa 342.500 mc;

- lotto D circa 280.600 mc;
- lotto E circa 213.600 mc.

Il volume totale abbancabile disponibile è quindi pari a circa 1.352.400 mc mentre il volume utile dei rifiuti (al netto dei rinterri) è pari a circa 1.325.300 mc.

Il volume del nuovo invaso ammonta a circa 1.352.000 mc; considerando un coefficiente di compattazione medio tale da portare il peso specifico del rifiuto in discarica a 1.17 t/mc ed un volume di rinterri pari al 2%, si stima una capacità utile netta di circa 1.550.000 tonnellate. Ipotizzando un quantitativo annuale di rifiuti smaltiti pari a 130.000 mc/anno pari quindi a 152.100 t/anno, si avrà una vita media dell'impianto di circa 10 anni.

## **CONDIZIONI DA RISPETTARE NELLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO INVASO**

La realizzazione dovrà avvenire nel rispetto degli elaborati progettuali approvati ed oggetto del PAUR di cui la presente Autorizzazione Integrata Ambientale è parte.

Il progetto prevede la realizzazione di una discarica e realizzazione di due impianti di trattamento delle acque di prima pioggia destinati appunto alla raccolta ed al trattamento delle acque di prima pioggia.

### **Prescrizioni**

Per il rispetto delle condizioni di cui al presente titolo, la Società dovrà, in particolare:

- 1) prima di dare attuazione a quanto richiamato nel presente Atto, effettuare la comunicazione ai sensi dell'art. 29 - *decies* del D. lgs. 152/2006 e s.m.i. alla Regione Lazio e all'ARPA Lazio; la suddetta comunicazione dovrà intervenire, in ogni caso, entro 30 giorni dalla data del collaudo delle opere;
- 2) presentare, in originale, entro 30 giorni dalla data di notifica del presente Atto, e successivamente, con cadenza annuale entro il 31 gennaio di ciascun anno, la documentazione attestante il permanere dei requisiti soggettivi necessari per la gestione dell'impianto;
- 3) trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, i dati relativi ai controlli di cui all'art. 29-*sexies*, comma 6, Titolo III – *bis* del D. lgs. 152/2006 e s.m.i., alla Regione Lazio, all'ARPA Lazio, alla Provincia di Viterbo e al Comune di Civita Castellana, secondo le indicazioni riportate nel PMeC, allegato al presente Atto;
- 4) comunicare, nei successivi 30 giorni dall'evento, alla Regione Lazio ogni mutamento del Gestore dell'impianto, del rappresentante legale e del referente IPPC;
- 5) comunicare preventivamente alla Regione Lazio, per le necessarie valutazioni sugli effetti che potrebbe avere per gli esseri umani e per l'ambiente, ogni modifica all'impianto ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera I, Titolo III – *bis* del D. lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 6) sottoporre tutti i macchinari, le linee di produzione e i sistemi di contenimento/abbattimento delle emissioni in tutte le matrici ambientali, a periodici interventi di manutenzione secondo le istruzioni delle imprese costruttrici;
- 7) realizzare le opere nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia edilizia, ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza garantendo l'esclusione di conseguenze nocive o pericolose per la salute pubblica dei cittadini, dei lavoratori e dell'ambiente. In nessun caso la realizzazione delle opere dovrà interferire con le attività di smaltimento dei rifiuti previsto sull'invaso in esercizio;
- 8) comunicare all'Autorità Competente l'inizio dei lavori e l'avvenuto completamento delle stesse, nonché comunicare il nominativo del Direttore dei lavori e del Collaudatore in



corso d'opera. Dovrà inoltre relazionare, in caso di difformità dell' avanzamento dei lavori rispetto al crono programma previsto e dare comunicazione, ricorrendo condizioni non prevedibili, di eventuali fermi;

- 9) mettere a disposizione dei lavoratori adeguati servizi igienici e locali accessori;
- 10) garantire, durante le fasi di realizzazione e di gestione dell'impianto, il mantenimento dell'inquinamento acustico al di sotto dei limiti di legge. Dovranno essere, inoltre, adottate tutte le misure necessarie al contenimento delle polveri ed in particolare quelle richieste a garanzia della salute dei lavoratori;
- 11) garantire la funzionalità dei sistemi di regimazione delle acque superficiali, al fine di evitare l'insorgere di fenomeni di erosione nell'area di impianto, sia nella fase di gestione operativa che in quella di gestione post-operativa;
- 12) delimitare l'area del nuovo invaso con capisaldi battuti in quote assolute, ai quali riferire le quote relative; ciascun caposaldo dovrà essere dotato di apposito chiodo e di targhetta indicatrice della quota assoluta s.l.m. alla quale il caposaldo stesso costituisce riferimento;
- 13) realizzare il fondo dell'invaso, che dovrà in ogni caso rispettare le indicazioni tecniche del D.Lgs. 36/2003, prevedendo idonee pendenze per il convogliamento del percolato verso i pozzi di captazione;
- 14) realizzare la barriera geologica sul fondo e sulle sponde, che non dovrà essere inferiore a 1 m, mediante la posa in opera di successivi strati di argilla di spessore non superiore a 20 cm opportunamente rullata e compattata;
- 15) garantire che il coefficiente di permeabilità della barriera di impermeabilizzazione costituita da materiale naturale, non deve risultare superiore a  $10^{-9}$  m/s; il suddetto valore di conducibilità idraulica deve essere determinato mediante un numero adeguato di prove effettuate in situ ed in laboratorio che attestino il suo raggiungimento per tutto il suo spessore;
- 16) effettuare la saldatura di giunzione dei teli secondo la modalità della doppia pista e fornire le relative certificazioni a seguito della sua realizzazione;
- 17) verificare le caratteristiche della struttura di impermeabilizzazione costituita da materiale artificiale mediante l'esecuzione di prove distruttive effettuate su campioni di materiale, nonché di prove conservative effettuate su tutta l'estensione delle saldature; al termine della posa in opera, l'idoneità finale della struttura impermeabilizzante artificiale deve essere verificata mediante l'esecuzione di opportune indagini mediante metodi geoelettrici, o comunque scientificamente attendibili, effettuate su tutta l'estensione areale dell'impermeabilizzazione;
- 18) garantire, nel corso degli sbancamenti, la compatibilità dei fronti di scavo in relazione alla stabilità del terreno e dotare gli stessi di opere provvisorie opportunamente drenate;
- 19) garantire che il materiale utilizzato per lo strato di drenaggio delle acque di percolamento sia costituito da ghiaia silicea lavata e selezionata, esente da caratteristiche o impurità che potrebbero condurre alla perdita di efficienza idraulica dello strato stesso o al danneggiamento della sottostante impermeabilizzazione, per uno spessore di almeno 40 cm;
- 20) realizzare un sistema di monitoraggio geoelettrico atto a verificare l'integrità del telo in HDPE;
- 21) l'impianto di prima pioggia dovrà essere realizzato in concomitanza della pavimentazione delle aree.
- 22) prevedere in fase di scarico dei rifiuti un'area interna all'invaso ma coperta di terreno che impedisca ai mezzi in ingresso per lo scarico il contatto tra le ruote ed i rifiuti
- 23) realizzare ulteriori interventi tecnici ed operativi che gli Organi di Controllo ritengano necessari sia durante la realizzazione della discarica, sia durante il periodo della gestione;

- 24) inviare, prima dell'inizio della realizzazione della discarica, un cronoprogramma indicante i tempi previsti per la realizzazione di ciascuna singola fase di costruzione e dei relativi collaudi in corso d'opera e finale;
- 25) assicurare che il personale addetto alle verifiche di collaudo in corso d'opera sia presente in cantiere a tutte le fasi della realizzazione della discarica, il quale dovrà compilare appositi verbali di collaudo, anche sotto forma di diario di cantiere, attestanti le verifiche effettuate; i suddetti documenti devono essere allegati alle relazioni tecniche di collaudo per ciascuna fase delle verifiche alla quale fanno riferimento;
- 26) garantire che la realizzazione dell'intervento, in alcun modo, non dovrà interessare o interferire con l'attività di gestione dell'invaso di discarica attualmente in esercizio;
- 27) realizzare tutti gli interventi realizzativi e di mitigazione dell'impatto ambientale previsti dal SIA e dagli altri elaborati progettuali;
- 28) Rispettare tutte le prescrizioni indicate nella Valutazione di Impatto Ambientale
- 29) adottare tutte le misure e le precauzioni per ridurre lo spargimento di materiale aerodisperso dai cumuli di materiali proveniente dallo scavo per la predisposizione dell'invaso;
- 30) garantire la schermatura della discarica mediante la piantumazione di alberature di medio ed alto fusto con obbligo di attecchimento poste esternamente o internamente al perimetro della discarica;
- 31) collocare, a ridosso della recinzione, essenze arbustive e rampicanti sempreverdi;
- 32) notificare alla ASL Viterbo l'inizio delle attività nei modi previsti dall'art. 67 del D.Lgs. 81/2008;

## **COLLAUDO**

La Società dovrà depositare, relativamente all'invaso che costituisce ampliamento dell'esistente, il certificato di collaudo delle opere.

Il collaudo dovrà essere effettuato da tecnici abilitati, esperti nel settore specifico (e non incompatibili) a cura e spese della Società e dovrà attestare l'esatta realizzazione di quanto approvato e prescritto dagli Enti partecipanti all'istruttoria.

## **CONDIZIONI DA RISPETTARE IN FASE DI ESERCIZIO DELLE NUOVE OPERE**

La messa in esercizio del nuovo vaso è subordinata al collaudo delle stesse e alla presentazione delle garanzie finanziarie di legge. In ogni caso l'inizio delle operazioni di smaltimento nel nuovo vaso, potrà avvenire solo dopo l'esito positivo dell'ispezione di cui all'art. 9 del D.Lgs. 36/2003.

## **CONDIZIONI GENERALI**

Per il rispetto delle condizioni di cui al presente titolo, la Società dovrà, in particolare:

- 33) trasmettere con cadenza annuale, dalla data di adozione del presente provvedimento, ed in ogni caso entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione in merito ai tipi ed ai quantitativi di rifiuti smaltiti, ai risultati del programma di sorveglianza ed ai controlli effettuati alla Regione Lazio, all'ARPA Lazio e al Comune di Civita Castellana secondo le indicazioni riportate nel piano di monitoraggio e controllo allegato al presente atto e di quanto riportato nell'art. 13 comma 5 del D.Lgs. 36/2003;
- 34) presentare, entro 30 giorni dalla data di notifica del presente atto, e successivamente, con cadenza annuale ed in ogni caso entro il 31 gennaio di ciascun anno, in originale, la

- documentazione attestante il permanere dei requisiti soggettivi necessari per la gestione dell'impianto;
- 35) comunicare, nei successivi 30 giorni dall'evento, alla Regione Lazio ogni mutamento del Gestore dell'impianto, del rappresentante legale e del referente IPPC;
  - 36) preventivamente comunicare alla Regione Lazio, ogni modifica nei termini di legge;
  - 37) assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere funzionali ed impiantistiche della discarica. In particolare dovranno essere tenuti in piena efficienza i sistemi di captazione del percolato nonché le strutture dedicate allo stoccaggio di quest'ultimo sia nella fase operativa che post operativa, nonché della rete per la raccolta delle acque di ruscellamento;
  - 38) provvedere alle verifiche prescritte ed agli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che le Autorità preposte al controllo ritengano necessari durante le fasi di gestione autorizzate;
  - 39) garantire, nella fase operativa dell'impianto, il rispetto ambientale delle aree interessate e contermini, ponendo particolare riguardo anche agli aspetti estetici e paesaggistici;
  - 40) al fine di consentire l'attività di controllo da parte degli Enti preposti, fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione;
  - 41) garantire la custodia continuativa dell'impianto. In particolare la Società dovrà mantenere in piena efficienza la recinzione esistente per impedire il libero accesso al sito a persone ed animali. Dovrà essere sempre attivo un sistema di controllo e di accesso agli impianti al fine di impedire lo scarico illegale di rifiuti;
  - 42) garantire la percorribilità interna in ogni periodo dell'anno e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti per limitare la polverosità e le molestie derivanti dal traffico di mezzi in ingresso ed uscita dalla discarica. La viabilità interna della discarica deve garantire, inoltre, un agevole accesso a tutti i punti di monitoraggio dell'impianto, in ogni periodo dell'anno;
  - 43) individuare il sito di discarica a mezzo di idonea segnaletica;
  - 44) comunicare tempestivamente alla Regione Lazio, alla Provincia di Viterbo, all'ARPA Sezione Provinciale di Viterbo ed al Comune di Civita Castellana eventuali incidenti ambientali occorsi, le cause individuate e gli eventuali interventi effettuati e/o eventuali misure adottate per la mitigazione degli impatti. Eventuali blocchi parziali o totali dell'impianto per cause di emergenza dovranno invece essere registrati, riportando ora di fermata e di riavvio, motivazioni della stessa ed eventuali interventi effettuati, e resi disponibili ai suddetti Enti;
  - 45) richiedere all'Autorità Competente, entro 60 giorni dall'avvenuto esaurimento delle volumetrie autorizzate del lotto in coltivazione, apposita autorizzazione alla chiusura ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 36/2003;
  - 46) attenersi, durante la fase di gestione operativa, a quanto riportato nel piano di monitoraggio e controllo allegato al presente provvedimento;
  - 47) adempiere al rispetto delle prescrizioni normative previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., durante tutte le fasi di lavorazione, al fine di ridurre i rischi per gli addetti ai lavori;
  - 48) garantire ai lavoratori costante disponibilità di servizi igienici e locali accessori (spogliatoi con armadietti a doppio scomparto nettamente separato, panche, ecc.). L'illuminamento medio di bagni, docce e simili locali dovrà essere di almen0 200 lux (norma UNI EN 12.464-1);
  - 49) provvedere alla formazione specifica per i conduttori delle macchine operatrici (pale, compattatori, ecc.) con particolare riguardo ai rischi di ribaltamento, schiacciamento, collisione, investimento, ecc.;
  - 50) predisporre ed attuare adeguate procedure per il controllo dei rifiuti in ingresso, al fine di respingere (o "trattare" con opportune cautele) quelli che possano costituire pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori (bombole gas, sostanze pericolose, ecc.)

- 51) predisporre ed attuare idonee procedure per l'accesso e lo scarico dei rifiuti nelle aree di coltivazione da parte dei mezzi di conferimento dei rifiuti non pericolosi, con particolare riguardo ai rischi di ribaltamento, interferenza altri mezzi e macchine operatrici, investimento persone a piedi, ecc.;
- 52) definire ed attuare gli accorgimenti idonei a garantire una efficiente viabilità di discarica (controllo di polveri, fango, segnaletica, illuminazione, ecc.); predisporre la viabilità evitando le interferenze tra quella veicolare e quella pedonale e, ove non possibile, attuare idonee misure alternative (informazione e formazione dei lavoratori interessati, segnaletica, ecc.);
- 53) garantire idonea illuminazione di tutte le aree di lavoro inclusa l'area di scarico dei rifiuti (anche con impianti mobili/provvisori di illuminazione);
- 54) attuare efficaci misure di prevenzione incendi ed in particolare,
  - a. nomina e formazione addetti emergenza;
  - b. mezzi di spegnimento adeguati in funzione di superficie e natura delle aree di lavoro delle strutture di servizio (uffici, servizi, spogliatoi, locati tecnici, ecc.);
  - c. segnaletica di emergenza e planimetrie di esodo da esporre nelle aree di lavoro e nelle strutture;
  - d. registro manutenzioni antincendio;
  - e. scrupolosa osservazione di tutte le norme di prevenzione incendi, sia generale che specifiche;
- 55) provvedere alla manutenzione periodica di aree di lavoro, strutture, impianti, macchine, attrezzature, ecc.;
- 56) provvedere alla preventiva e specifica valutazione dei rischi, con particolare riguardo ai rischi connessi a polveri, fumi e nebbie, gas e vapori, agenti biologici, agenti chimici, cancerogeni, rumori e vibrazioni, umidità, alte e basse temperature, ecc., all'esito della quale adottare idonee misure di prevenzione e protezione;
- 57) predisporre opportune misure di protezione collettiva, docce, apprestamenti per la gestione delle emergenze, ecc.;
- 58) progettare a livello esecutivo e realizzare tutti gli impianti tecnologici (elettrici, di terra, di protezione dalle scariche atmosferiche, di illuminazione, elettronici in genere, di riscaldamento e climatizzazione incluse centrali termiche e frigo, di aerazione superficiale, idrosanitari, di adduzione e distribuzione gas combustibile, di sollevamento, di protezione antincendio, cancelli e sbarre automatizzate, gruppi elettrogeni, ecc.) secondo le norme vigenti e le regole di buona tecnica (norme UNI e CEI). Al termine dei lavori acquisire dichiarazioni di conformità ex DM 37/08;
- 59) mantenere tutti i luoghi e gli ambienti in condizioni tali da evitare il formarsi di atmosfere potenzialmente esplosive;
- 60) avviare, all'atto della chiusura, le attività di ripristino ambientale secondo quanto riportato in progetto. La chiusura delle opere di ripristino dovrà essere comunicato all'Autorità Competente contestualmente alla trasmissione delle operazioni di collaudo delle stesse;
- 61) garantire, dall'atto dell'approvazione di chiusura definitiva della discarica, che potrà avvenire anche per singoli lotti, per un periodo di almeno trenta anni la corretta gestione post operativa dell'impianto; a far tempo dalla chiusura dell'impianto e fino all'avvenuta bonifica e ripristino dello stato dei luoghi, è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale.

## **CONDIZIONI PER LA GESTIONE DELLA DISCARICA**

Ai fini della gestione della discarica ed in particolare del nuovo invaso il gestore dovrà rispettare quanto riportato nei successivi punti:

AI. Condizioni per la gestione dei rifiuti – Nuovo invaso

- A2. Biogas ed emissioni in atmosfera
- A3. Gestione del percolato
- A4. Acque meteoriche di ruscellamento e acque di prima pioggia – autorizzazione allo scarico
- A5. Acque sotterranee
- A6. Controllo meteo climatico
- A7. Rumore
- B1. Capping e ripristino ambientale
- B2. Gestione post operativa
- C. Misure relative alle condizioni diverse da quelle di normale esercizio
- D. Gestione del fine vita dell'impianto

Con riferimento al Piano di Monitoraggio e Controllo sarà allegato all'atto di PAUR cui la presente AIA concorre

## **DESCRIZIONE DELL'ATTUALE ASSETTO DELLA DISCARICA. Attività 5.4**

La discarica in questione, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 36/03 nonché del D.M. 3 agosto 2005 (G.U. n. 201 del 30 agosto 2005) è classificata come: discarica per rifiuti non pericolosi. Sono presenti due distinte discariche : La discarica già autorizzata con determinazione B6334/2011 e quella oggetto della presente autorizzazione.

### **AI. CONDIZIONI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI**

La Società dovrà gestire l'invaso nel rispetto di quanto di seguito riportato.

Categoria: discarica per rifiuti non pericolosi

Capacità totale: 1.352.400 mc

Capacità utile al netto dei reinterri: 1.325.300 mc

Quantità di rifiuti smaltibili: 1.550.000 tonnellate

Operazioni di gestione effettuate: DI

La società potrà accettare presso l'invaso in questione i rifiuti non pericolosi di cui all'appendice I

- 62) Per l'ammissibilità dei rifiuti in discarica, dovrà essere rispettato quanto previsto all'art. 11 del D.Lgs. 36/2003, in particolare lo smaltimento dei rifiuti di cui sopra, dovrà avvenire nel rispetto di quanto riportato, relativamente alle discariche per rifiuti non pericolosi, nel D.M. 27/09/2010 – "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica – Abrogazione del D.M. 3 agosto 2005". La società potrà accettare i rifiuti di cui sopra ove risultino conformi ai criteri di ammissibilità per la categoria di discarica in questione a quanto stabilito nel decreto 27 settembre 2010.

Operazioni di gestione autorizzate per la gestione della discarica:

DI (allegato B alla Parte IV D.Lgs. 152/06) – Deposito sul o nel suolo;

### **Prescrizioni**

Per il rispetto delle condizioni di cui al presente Titolo, la Società dovrà, in particolare:

- 63) Sottoporre a verifica gli strumenti di pesatura funzionali alla presa in carico dei rifiuti sul registro di cui all'art. 190 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nel rispetto di quanto richiamato, in materia, dal D.M. 28 marzo 2008, n. 182;

- 64) accettare i rifiuti in ingresso previo espletamento delle procedure di omologa e di accettazione particolare di elaborare un protocollo di accettazione dei rifiuti in ingresso.
- 65) di rispettare le procedure previste alla normativa vigente in materia di classificazione dei rifiuti, nel rispetto della decisione e Regolamenti UE vigenti.
- 66) prima dell'inizio dello scarico, procedere all'accettazione del carico nel caso si presentino anomalie rispetto all'omologa effettuata, respingere il conferimento. Dell'accaduto dovrà esserne data comunicazione alla Provincia di Viterbo e ed all'ARPA Lazio;
- 67) eseguire le operazioni di scarico in apposita area predisposta all'interno dell'invaso ma con viabilità non interferente con i rifiuti, avendo cura di limitare la diffusione di odori molesti ed evitare qualunque sversamento dei rifiuti nell'ambiente circostante; qualora dovesse verificarsi un simile evento la Società dovrà provvedere immediatamente alla delimitazione dell'area attraverso appositi presidi e, successivamente, alla rimozione dei rifiuti e alla pulizia dell'area interessata;
- 68) garantire la pulizia delle aree di movimentazione e transito dei rifiuti al termine della lavorazione giornaliera;
- 69) effettuare con cadenza mensile la comunicazione di cui alla lettera g, comma 3, art. 11 del D.Lgs. 36/2003;
- 70) acquisire le verifiche analitiche, da parte del detentore, della conformità dei rifiuti speciali ai criteri di ammissibilità di cui all'art. 7 comma 5 del D.Lgs. 36/2003 per ciascun lotto conferito in occasione:
  - a. del primo conferimento e successivamente con cadenza annuale;
  - b. ogni qualvolta intervengono modifiche sostanziali del processo di produzione tali da variare il tipo e le caratteristiche del rifiuto stesso nel rispetto del DM 27/9/2010
- 71) conservare i campioni prelevati presso l'impianto a disposizione dell'autorità di controllo per un periodo di tre mesi. Restano in ogni caso fermi gli obblighi del gestore richiamati nell'art. 11 comma 3 del D.Lgs. 36/2003;
- 72) dotarsi, direttamente o tramite convenzione, di laboratori idonei per le specifiche determinazioni previste per la gestione dell'impianto;
- 73) dovrà essere verificata, con cadenza almeno semestrale, la stabilità dell'insieme terreno di fondazione – discarica con particolare riferimento alla stabilità dei pendii in base alla normativa vigente;
- 74) effettuare lo scarico dei rifiuti in modo da garantire la stabilità della massa di rifiuti e delle strutture collegate. I rifiuti dovranno essere depositati in strati compattati e sistemati in modo da evitare, lungo il fronte di avanzamento, pendenze superiori al 30%;
- 75) procedere nella coltivazione dei rifiuti per strati sovrapposti e compattati, di limitata ampiezza, in modo da favorire il recupero immediato della discarica. In ogni caso dovranno essere garantite pendenze tali da garantire il naturale deflusso delle acque meteoriche al di fuori dell'area destinata al conferimento dei rifiuti;
- 76) a fine giornata procedere alla copertura dei rifiuti con uno strato di materiale protettivo di idoneo spessore e caratteristiche;
- 77) prevedere apposite barriere al fine di prevenire il trasporto di materiali dal vento. Dovrà, inoltre, mantenere sempre attivi i dispositivi atti a ridurre al massimo la dispersione di polveri sia in fase di transito degli automezzi che in fase di scarico;
- 78) qualora necessario ed in ogni caso con cadenza trimestrale, effettuare adeguate operazioni di disinfestazione e derattizzazione;
- 79) assicurare che il personale addetto alle operazioni di smaltimento sia formato tecnicamente e professionalmente in relazione ai rischi da esposizione agli agenti specifici in funzione del tipo dei rifiuti smaltiti. In ogni caso il personale dovrà utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale in funzione del rischio valutato;
- 80) garantire che la viabilità interna della discarica renda agevole l'accesso a tutti i punti di monitoraggio dell'impianto, in ogni periodo dell'anno.

## A2. Biogas ed emissioni in atmosfera

Nell'area d'impianto non sono presenti punti di emissione convogliata.

Fermo restando quanto stabilito per l'invaso I, per l'invaso oggetto della presente modifica sostanziale sono si possono individuare i seguenti punti di emissioni non convogliate:

Invaso 2	
Posizione amministrativa	Provenienza
EDM1	<i>Emissioni diffuse a monte</i>
EDV1	<i>Emissioni diffuse a valle</i>
ED4	<i>Emissioni diffuse dalla massa lotto A</i>
ED5	<i>Emissioni diffuse dalla massa lotto B</i>
ED6	<i>Emissioni diffuse dalla massa lotto C</i>
ED7	<i>Emissioni diffuse dalla massa lotto D</i>
ED8	<i>Emissioni diffuse dalla massa lotto E</i>
EDR	<i>Emissione diffusa prodotta dall'impianto di trattamento delle matrici escavate ed è quindi localizzabile nell'area ove operano i macchinari e le aree di deposito contigue all'impianto.</i>

I punti di emissione su indicati sono individuati nella planimetria T17 allegata

## Prescrizioni

Per il rispetto delle condizioni di cui al presente titolo, la Società dovrà, in particolare:

- 81) concordare con ARPA Lazio e Provincia di Viterbo un piano di rilevazioni periodiche da effettuare *in situ* al fine di monitorare la produzione di biogas; a tal fine, qualora, a parere dei suddetti Organi di controllo, le misurazioni risultino significative, si dovrà provvedere a gestire lo stesso biogas, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa, con particolare con quanto previsto a tal proposito con D. lgs. 36/2003 e s.m.i.;
- 82) al fine di contenere i fenomeni polverulenti, nella fase di coltivazione del nuovo bacino, installare barriere mobili secondo le direzioni prevalenti del vento;
- 83) provvedere a bagnare le vie di accesso le quali dovranno essere asfaltate, in corrispondenza dei periodi asciutti. In particolare, saranno previste n. 2 (due) punti di monitoraggio sistemati monte – valle rispetto la direzione prevalente del vento, e tenendo conto della topografia dell'area, mediante i quali saranno monitorati gli inquinanti riportati nella Tab. 4 del PMeC allegato al presente Provvedimento;
- 84) prevedere l'installazione di una barriera verde lungo il perimetro di impianto che, oltre ad agire come fatto di mitigazione sugli effetti paesaggistici del luogo, dovrà essere costituita da essenze odorose, sia arboree che arbustive, con lo scopo di mitigare anche gli eventuali residui odori negativi e trattenere materiale particellare.

## A3. Gestione del percolato

Le tubazioni di drenaggio saranno realizzate secondo quanto indicato nella relazione di progetto. Il percolato prodotto in ciascun lotto, verrà convogliato al punto di prelievo a bordo vasca.

Il percolato verrà stoccato in idonee cisterne posizionate in prossimità del pozzo e periodicamente avviato presso impianto di trattamento regolarmente autorizzato.

Per il rispetto delle condizioni di cui al presente titolo, la Società dovrà, in particolare:

- 85) provvedere alla realizzazione di un sistema automatizzato di allontanamento del percolato così come riportato nel progetto approvato, collegato ad un apposito sistema di monitoraggio del livello dello stesso, che permetta di garantire il costante mantenimento della condizione di battente minimo. Il sistema di monitoraggio del livello del percolato deve essere realizzato in modo tale da garantire la rilevazione rappresentativa del livello del percolato. I sistemi suddetti devono essere completati e collaudati prima dell'inizio dell'attività di smaltimento. , E' vietata ogni forma di ricircolo del percolato sopra o all'interno del corpo della discarica, fatta salva la possibilità di richiedere apposito nulla osta all'Autorità competente che valuterà se del caso a secondo delle contingenze, anche su parere degli Enti di controllo;
- 86) qualora si riscontrasse la presenza di sostanze inquinanti sul suolo, sottosuolo, acque sotterranee e acque superficiali o nei sistemi di monitoraggio delle impermeabilizzazioni di ciascun lotto della discarica (monitoraggio sottotelo) riconducibili alla sua attività, in fase operativa, assicurare tempestivi interventi, secondo quanto indicato nel piano di emergenza e a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati;
- 87) comunicare all'Autorità competente e all'Arpa Lazio con cadenza annuale la quantità di percolato prodotta e smaltita correlandola con i parametri meteo climatici per eseguire un bilancio idrico dello stesso;
- 88) classificare il percolato prodotto secondo quanto previsto dalle disposizioni in materia

#### **A4. Acque meteoriche di ruscellamento e acque di prima pioggia – autorizzazione allo scarico**

Per le acque meteoriche di ruscellamento le canalette in terra seguiranno le vasche dei rifiuti lungo il perimetro ed addurranno le acque al limitrofo fosso di Stabia. A discarica esaurita il sistema di convogliamento e circolazione delle acque garantirà la corretta regimentazione degli afflussi meteorici piovuti sulla discarica sistemata definitivamente.

Le acque meteoriche di prima pioggia sono convogliate in un pozzetto. L'impianto già esistente per il limitrofo invaso I (30 mc e 10 mc) sarà potenziato con ulteriori vasche di accumulo e trattamento della capacità utile di 50 mc e di 20 mc.

Nel sedime d'impianto relativo all'invaso I sono autorizzati i punti di scarico finale riportati nella seguente tabella

<b>Punto emissione</b>	<b>Tipologia di scarico</b>	<b>Trattamento</b>	<b>Recettore</b>
<b>SF1</b>	<i>Acque di prima pioggia</i>	<i>Impianto di trattamento ad hoc</i>	<i>Fosso Stabia mediante caditoia intubata (Acque superficiali, tab. 3 all. 5 parte III D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.)</i>
<b>MN1</b>	<i>Acque di seconda pioggia (provenienti dal pozzetto by-pass)</i>	<i>NO</i>	<i>Fosso Stabia mediante caditoia intubata (Acque superficiali, tab. 3 all. 5 parte III D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.)</i>



Nella nuova conformazione saranno presenti gli ulteriori punti

<b>Punto emissione</b>	<b>Tipologia di scarico</b>	<b>Trattamento</b>	<b>Recettore</b>
<b>SF2</b>	<i>Acque di prima pioggia</i>	<i>Impianto di trattamento ad hoc</i>	<i>Fosso Stabia mediante caditoia intubata (Acque superficiali, tab. 3 all. 5 parte III D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.)</i>
<b>MN2</b>	<i>Acque di seconda pioggia (provenienti dal pozzetto by-pass)</i>	<i>NO</i>	<i>Fosso Stabia mediante caditoia intubata (Acque superficiali, tab. 3 all. 5 parte III D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.)</i>
<b>SF3</b>	<i>Acque di prima pioggia</i>	<i>Impianto di trattamento ad hoc</i>	<i>Fosso Stabia mediante caditoia intubata (Acque superficiali, tab. 3 all. 5 parte III D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.)</i>
<b>MN3</b>	<i>Acque di seconda pioggia (provenienti dal pozzetto by-pass)</i>	<i>NO</i>	<i>Fosso Stabia mediante caditoia intubata (Acque superficiali, tab. 3 all. 5 parte III D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.)</i>

### Prescrizioni

- 89) Per il rispetto delle condizioni di cui al presente titolo, la Società dovrà, in particolare:
- 90) assicurare un efficace sistema di drenaggio delle acque che eviti ruscellamenti incontrollati e/o ristagni;
- 91) installare, presso lo scarico finale autorizzato, anche su indicazione di ARPA Lazio, un campionatore automatico da 6 campioni, sigillabile, inamovibile, opportunamente collegato ad un misuratore di portata, per il campionamento ad evento (scarico in discontinuo);
- 92) garantire la necessaria manutenzione ordinaria e la pulizia delle condutture funzionali al convogliamento delle acque di seconda pioggia lungo tutto il perimetro confinante con la proprietà dell'azienda e comunque, per almeno 50 m sia a monte, sia a valle, dei punti individuali di scarico;
- 93) registrare le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sulle aste fognarie, pozzetti e vasche di accumulo;
- 94) mantenere in condizioni di efficienza e di accessibilità per l'intera durata della presente autorizzazione i pozzetti di prelievo dei campioni posti sulle tubazioni di scarico sia finali che parziali; gli stessi dovranno essere individuati con apposita segnaletica;
- 95) non modificare le condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi quando sono iniziate o sono in corso operazioni di controllo; non ostacolare le operazioni di controllo delle condutture, in atto o potenziali, che determinano la formazione di qualunque tipologia di scarico, nonché consentire il prelievo dei campioni;
- 96) consentire il controllo dei sistemi di misura sia dell'approvvigionamento idrico sia dello scarico delle acque;
- 97) garantire che il sistema di campionamento venga mantenuto costantemente funzionante;
- 98) individuare con apposita segnaletica i pozzetti fiscali e le prese campione con apposita codifica;
- 99) svuotare la vasca di prima pioggia, a conclusione dell'evento meteorico, entro le successive 48 ore;
- 100) comunicare tempestivamente ad ARPA Lazio – sezione provinciale di Viterbo, qualunque anomalia interna allo stabilimento che dia o possa dar luogo a situazioni particolari. In tale eventualità il gestore dovrà garantire che siano effettuate procedure volte a contenere al massimo le immissioni in ambiente idrico; in ogni caso non dovranno essere provocati fenomeni di inquinamento tali da peggiorare l'attuale situazione ambientale;
- 101) i valori limite di emissione in corpo idrico attraverso gli scarichi SF non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

## A5. Acque sotterranee

Nell'invaso I le acque sotterranee sono monitorate per il tramite di 4 pozze piezometriche di cui alla tabella seguente

Piezometri	Coordinate ETRF2000-RDN	Profondità (m)
P1	<i>N: 4682848,482 utm E : 288339,304</i>	50
P2	<i>N: 4682623,689 E: 288356,413</i>	30
P3(ex Pz5-bis)	<i>Nord 42°16'10",89 Est 12°25'54",94</i>	58
P4(ex Pz6-bis)	<i>Nord 42°15'58",97 Est 12°25'51",10</i>	31,5

Il sistema di monitoraggio sarà ampliato con la realizzazione di quattro pozzi. L'indicazione è riportata nella relazione alla figura 9.

Si prescrive una volta realizzati i piezometri di consegnare alla scrivente autorità i quaderni di campagna con le indicazioni di realizzazione e la esatta ubicazione.

Per il sito sono stati adottati con determinazione G06850 del 16/05/2017 i valori di fondo naturale, relativamente a F e As, rispettivamente, 2,4 mg/L e 56 µg/L.

### Prescrizioni

Per il rispetto delle condizioni di cui al presente titolo, la Società dovrà, in particolare:

- I02) provvedere a impermeabilizzare mediante adeguata pavimentazione tutte le strade ed i piazzali;
- I03) i pozzi e i nuovi piezometri presenti o da realizzare dovranno essere protetti con un idoneo manufatto fuori terra, avere un sistema di chiusura a tenuta stagna e una piattaforma cementata al bocca pozzo;
- I04) Il monitoraggio dovrà essere effettuato secondo le modalità stabilite nella determinazione G06850 del 16/05/2017

## A6. Controllo meteo climatico

I parametri meteorologici verranno acquisiti in continuo da una centralina meteo climatica presente nel sito.

### Prescrizioni

Il Gestore dovrà, al fine del controllo meteo climatico, in particolare:

- I05) mantenere in piena efficienza la stazione meteo climatica presente presso il sito.

## A7. Rumore

Sono da considerarsi vigenti i seguenti limiti stabiliti con D.P.C.M. 01/03/1991 relativi alle “aree industriali” (classe VI):

70dB (A) (giorno) / 70dB (A) (notte)

#### Prescrizioni

Per il rispetto delle condizioni di cui al presente titolo, la Società dovrà, in particolare:

- I06) evitare, nell'esercizio dell'attività di gestione dei rifiuti autorizzata, gli inconvenienti derivanti dalla produzione di rumore e vibrazioni;
- I07) effettuare, secondo le indicazioni del PMeC riportato in allegato, una verifica dell'impatto acustico generato dalle lavorazioni in essere presso l'impianto, anche attraverso l'esecuzione di rilevamenti fonometrici. Particolare attenzione andrà data al monitoraggio acustico lungo il confine dello stabilimento per il rispetto dei limiti assoluti di immissione, con particolare attenzione per quei punti a maggior impatto acustico. Le risultanze di tali valutazioni, presentate in modo conforme ai dettami del D.M. 16/03/1998, dovranno essere trasmesse all'Autorità competente, all'ARPA Lazio e al Comune di Civita Castellana.

### **BI. Capping e ripristino ambientale**

Alla chiusura della discarica, la Società dovrà procedere al ripristino ambientale del sito in conformità a quanto riportato nell'approvato Piano di ripristino ambientale.

#### Prescrizioni

Per il rispetto delle condizioni di cui al presente titolo, la Società dovrà, in particolare:

- I08) comunicare, prima di effettuare le operazioni di ripristino del sito, alla Regione ed all'ARPA Lazio, un cronoprogramma di dismissione approfondito, relazionando sugli eventuali interventi previsti; l'esecuzione di tale programma è vincolato al nullaosta scritto dalla Regione Lazio che provvederà a disporre un sopralluogo iniziale e, al termine dei lavori, un sopralluogo finale per verificarne la corretta esecuzione.
- I09) stoccare adeguatamente il terreno vegetale proveniente dallo scavo per la realizzazione del nuovo invaso al fine del riutilizzo a chiusura definitiva dell'attività di discarica per gli interventi di recupero ambientale;
- I10) nella realizzazione della copertura superficiale finale, attenersi a quanto richiamato nel punto 2.4.3 del D. lgs. 36/2003 e s.m.i.; al fine di ridurre la produzione di percolato la copertura finale di cui sopra può essere preceduta da una copertura provvisoria finalizzata ad isolare la massa dei rifiuti in assestamento;
- I11) attuare a chiusura della discarica il piano di ripristino ambientale approvato;
- I12) avere cura di effettuare la ricostruzione dello strato edifico, che non dovrà, in ogni caso, essere inferiore a 30 cm di spessore, prioritariamente utilizzando il suolo accantonato in fase di costruzione dell'invaso o terra vegetale dalle caratteristiche chimico fisiche controllate e, plausibilmente analoghe a quelle del sito di intervento;

- I 13) provvedere alla realizzazione, sullo strato edifico, di un inerbimento anche temporaneo con specie erbacee annuali e perenni pioniere allo scopo di una rapida stabilizzazione della massa movimentata e per favorire processi di rivitalizzazione del suolo;
- I 14) nella piantumazione per la ricostruzione della copertura vegetale, procedere in maniera progressiva utilizzando prioritariamente specie arboree ed arbustive appartenenti a quelle autoctone o tipiche dell'area da ricostruire ed adatte alle caratteristiche chimico fisiche del suolo;
- I 15) durante la piantumazione e successivamente all'intervento di ripristino, utilizzare le migliori tecniche di coltivazione per garantire l'attecchimento della coltivazione; in particolare dovrà essere garantita la manutenzione e, qualora necessario, l'adozione di sistemi di irrigazione che assicurino le più favorevoli condizioni per lo sviluppo e la copertura vegetale;
- I 16) garantire che, a ridosso della recinzione, sia piantumata una rampicante sempre verde con obbligo di attecchimento o altra barriera arborea;
- I 17) garantire che, al fine di mitigare l'inserimento ambientale da eventuali punti di visuale, in adiacenza della recinzione, sia internamente che esternamente, siano poste a dimora essenze arbustive ed arboree di alto fusto autoctone, con obbligo di attecchimento;
- I 18) garantire che, su tutta l'area interessata dagli interventi proposti, sia posto a dimora un idoneo strato di terreno vegetale, l'inerbimento con idrosemina e piantumazione di essenze arbustive;
- I 19) provvedere in ogni caso a:
  - lasciare il sito in sicurezza;
  - svuotare vasche, serbatoi, contenitori, reti di raccolta acque (canalette, fognature) provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento del contenuto;
  - rimuovere tutti i rifiuti provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento degli stessi;

## **B2 – GESTIONE POST OPERATIVA**

### Prescrizioni

Per il rispetto delle condizioni di cui al presente titolo, la Società dovrà, in particolare:

- I 20) entro 60 giorni dall'avvenuto esaurimento delle volumetrie autorizzate, richiedere all'Autorità competente apposita autorizzazione alla chiusura ai sensi dell'art. 12 del D. lgs. 36/2003 e s.m.i.;
- I 21) garantire, dal provvedimento di approvazione di chiusura definitiva della discarica – che potrà avvenire anche per singoli lotti – per un periodo di almeno trenta anni la corretta gestione post operativa dell'impianto;
- I 22) a far tempo dalla chiusura dell'impianto e per tutto il periodo di post gestione essere responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale;
- I 23) per tutto il periodo in questione, garantire le attività di manutenzione e sorveglianza nonché i controlli e le analisi del biogas, del percolato e delle acque di falda sopra richiesti secondo la tempistica richiamata nel PMeC allegato, relativamente a detta fase;
- I 24) verificare attraverso opportuni studi, la stabilità dei fronti di discarica e adottare tutte le misure ritenute necessarie in tal senso;
- I 25) sino ad allora, rinnovare la presente A.I.A. alla scadenza.

## **C – MISURE RELATIVE ALLE CONDIZIONI DIVERSE DA QUELLE DI NORMALE ESERCIZIO**

### Prescrizioni

In caso di emergenze conseguenti a sversamenti di rifiuti liquidi e/o fangosi, la Società dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

- 126) tenere, presso i siti di stoccaggio dei rifiuti autoprodotti e delle materie prime, prodotti assorbenti in forma granulare, cuscini e salsicciotti a disposizione immediata del personale della squadra di pronto intervento;
- 127) mantenere in piena efficienza i sistemi di allarme e/o blocco applicati alle apparecchiature critiche per l'ambiente e/o per la sicurezza esistenti;
- 128) dare tempestiva comunicazione, nei termini di legge, dell'anomalia o evento agli organi preposti al controllo, per eventuali ulteriori prescrizioni;
- 129) in caso di fermo dell'impianto, provvedere a sospendere i conferimenti da parte di terzi, e ad avviare ogni azione volta al corretto smaltimento dei rifiuti presenti in impianto.

## **D – GESTIONE DEL FINE VITA DELL'IMPIANTO**

Prescrizioni

Per il rispetto delle condizioni di cui al presente titolo, la Società dovrà, in particolare:

- 130) comunicare, prima di effettuare le operazioni di ripristino del sito, alla Regione, alla Provincia di Viterbo, al Comune di Civita Castellana ed all'ARPA Lazio un cronoprogramma di dismissione approfondito, relazionando sugli interventi previsti; l'esecuzione di tale programma è vincolato al nullaosta scritto della Regione Lazio, che provvederà a disporre un sopralluogo iniziale e, al termine dei lavori, un sopralluogo finale, per verificarne la corretta esecuzione; sino ad allora, la presente A.I.A. deve essere rinnovata e manterrà la sua validità.
- 131) ripristinare, ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, e all'atto della cessazione dell'attività, il sito su cui insiste l'impianto, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.

<b>CER</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
01 01 01	rifiuti da estrazione di minerali metalliferi
01 01 02	rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi
01 03 06	sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05
01 03 08	polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07
01 04 08	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 09	scarti di sabbia e argilla
01 04 12	sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11
01 04 13	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
07 02 13	rifiuti plastici
08 02 01	polveri di scarto di rivestimenti
10 02 01	rifiuti del trattamento delle scorie
10 02 02	scorie non trattate
10 02 08	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07
10 02 10	scaglie di laminazione
10 02 12	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11
10 02 14	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13
10 02 15	altri fanghi e residui di filtrazione
10 03 02	frammenti di anodi
10 03 05	rifiuti di allumina
10 03 24	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23
10 03 26	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25
10 03 28	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27
10 05 01	scorie della produzione primaria e secondaria
10 05 04	altre polveri e particolato
10 05 09	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08
10 06 01	scorie della produzione primaria e secondaria
10 06 02	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria
10 06 04	altre polveri e particolato
10 06 10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09
10 07 01	scorie della produzione primaria e secondaria
10 07 02	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria
10 07 03	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
10 07 04	altre polveri e particolato
10 07 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 07 08	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07
10 08 04	polveri e particolato
10 08 09	altre scorie
10 08 11	impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10

10 08 13	rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12
10 08 14	frammenti di anodi
10 08 16	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15
10 08 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17
10 08 20	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19
10 09 03	scorie di fusione
10 09 06	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05
10 09 08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07
10 09 10	polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09
10 09 12	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11
10 09 14	scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce
10 09 16	scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15
10 10 03	scorie di fusione
10 10 06	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05
10 10 08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07
10 10 10	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09
10 10 12	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11
10 10 14	scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce
10 10 16	scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15
10 11 03	scarti di materiali in fibra a base di vetro
10 11 05	polveri e particolato
10 11 10	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09
10 11 12	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
10 11 14	lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13
10 11 16	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15
10 11 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17
10 11 20	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19
10 12 01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
10 12 03	polveri e particolato
10 12 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 12 06	stampi di scarto
10 12 08	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
10 12 10	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09
10 12 12	rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11
10 12 13	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
10 13 01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
10 13 04	rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce
10 13 06	polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)
10 13 07	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 13 11	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10
10 13 13	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12
10 13 14	rifiuti e fanghi di cemento
12 01 01	limatura e trucioli di materiali ferrosi

12 01 02	polveri e particolato di materiali ferrosi
12 01 03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi
12 01 04	polveri e particolato di materiali non ferrosi
12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici
12 01 13	rifiuti di saldatura
12 01 17	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16
12 01 21	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20
15 01 07	imballaggi in vetro
16 03 04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
16 11 02	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01
16 11 04	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03
16 11 06	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05
17 01 01	cemento
17 01 02	mattoni
17 01 03	mattonelle e ceramiche
17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
17 05 08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07
17 06 04	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
19 01 02	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
19 01 12	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11
19 01 18	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17
19 01 19	sabbie dei reattori a letto fluidizzato
19 02 03	miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
19 03 05	rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce
19 03 07	rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce
19 04 01	rifiuti vetrificati
19 08 02	rifiuti dell'eliminazione della sabbia
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
19 09 01	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
19 09 02	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
19 09 03	fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione
19 09 04	carbone attivo esaurito
19 12 04	plastica e gomma
19 12 05	vetro
19 12 09	minerali (ad esempio sabbia, rocce)
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
19 13 02	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01
20 01 02	vetro



**REGIONE LAZIO**  
**COMUNE DI CIVITA CASTELLANA**  
 PROVINCIA DI VITERBO

**AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE**  
 Determina Regione Lazio n. B6334/2011 e s.m.i.

Objetto:  
**AMPLIAMENTO DISCARICA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOC. "SANT'AGATA" MEDIANTE IL RECUPERO DELL'AREA DI DISCARICA DI RIFIUTI INERTI E GESSI DEL POLO CERAMICO DI CIVITA CASTELLANA**

Committente:  
**ECOSANTAGATA**  
 Ecosantagata S.r.l. a socio unico  
 Sede Legale & Impianto: via Firenze km. 48,200 - s.s.4 - localita' via Monte Sant'Agata - 01033 - Civita Castellana (VT)  
 C.F. & P.IVA 02107075563 - Tel. 07611801154 - Fax. 07611801150 - e-mail: info@ecosantagata.eu - ecosantagata@pec.it

Progettazione:  
**3P SERVICE srls**  
 Via Venezia, 29 - 01100 VITERBO - C.F. & P.IVA 020720566  
 Tel. 0761124014 - info@3pservice.eu - 3p.service@pec.it

RESPONSABILE DEL PROGETTO:  
 Ing. Fabrizio Purchiaroni

04	Elaborato	17	17
03	PLANIMETRIA PUNTI DI MONITORAGGIO	17	17
02	PLANIMETRIA PUNTI DI EMISSIONE	17	17
01	14/12/2017 rev_01	17	17
00	AREE DI STOCCAGGIO RIFIUTI PRODOTTI	17	17

scala: 1:500

- PLANIMETRIA PUNTI DI MONITORAGGIO E DI EMISSIONE**  
 SCALA 1:500
- LEGENDA:**
- CIGLIO SUPERIORE
  - CIGLIO INFERIORE
  - - - RECINZIONE
  - RINGHIERA
  - ~ SIEPE TIPO LAURUS CERASUS
  - ▨ VIABILITA' INTERNA
  - Pn POZZO DI MONITORAGGIO
  - EDx EMISSIONI DIFFUSE DALLA MASSA DEI SINGOLI LOTTI
  - EDR EMISSIONE DIFFUSA DALLA MASSA DEI SINGOLI LOTTI DURANTE LA FASE DI LANDFILL MINING
  - EDM1 EMISSIONI DIFFUSE A MONTE
  - EDV1 EMISSIONI DIFFUSE A VALLE
  - SFx PUNTO DI EMISSIONE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA
  - MNx PUNTO DI EMISSIONE ACQUE DI SECONDA PIOGGIA

